

ROMA



Protocollo RC n. 33438/2020

Deliberazione n. 21

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2021

VERBALE N. 37

Seduta Pubblica del 24 marzo 2021

Presidenza: DE VITO

L'anno 2021, il giorno di mercoledì 24 del mese di marzo, alle ore 14 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto tra venti minuti.

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,22 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti, Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Fumagalli

Anna, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Coia andrea, Lemmetti Gianni e Ziantoni Katia.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 265^a proposta nel sottoriportato testo coordinato risultante dalle modifiche approvate dalla Giunta Capitolina, nelle sedute del 24 dicembre 2020 e del 5 marzo 2021, dalle determinazioni formulate dalla Giunta Capitolina, nella seduta del 19 marzo 2021, in ordine ai pareri espressi dai Municipi e dall'accoglimento di emendamenti:

265^a Proposta (Dec. G.C. n. 189 del 24 dicembre 2020)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Premesso che

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, costituita da un solo articolo, al comma 816, dispone che i Comuni, le Province e le Città metropolitane istituiscano, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone", in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;

ai sensi del citato comma 816, il suddetto canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

il comma 818 della L. n. 160 del 2019 stabilisce che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992;

ai sensi del comma 819, lettere a) e b), della L. n. 160 del 2019, presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

il successivo comma 820 della L. n. 160 del 2019 stabilisce espressamente che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del citato comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma;

il comma 823 della L. n. 160 del 2019 definisce quali soggetti passivi del canone: il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

il comma 821 della L. n. 160 del 2019, demanda alla potestà regolamentare degli Enti di cui dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la disciplina del canone, stabilendo, altresì, che nel regolamento, da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, devono essere indicati, tra l'altro, le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 della medesima legge, tra cui anche la possibilità per le intercapedini di pagare una tantum, all'atto del rilascio della concessione, un importo da tre a cinque volte la tariffa massima; la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente Pubblico Ufficiale; la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del comma 821, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Considerato che

l'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 216 del 30 dicembre 2020 ha istituito il canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1, comma 819, lettera a), della L. n. 160 del 2019;

nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, si ritiene di procedere alla stesura di un Regolamento che disciplini l'applicazione del canone patrimoniale di cui ai commi da 816 a 836, della L. n. 160 del 2019, limitatamente al canone di concessione di cui alla lettera a) del comma 819;

per la disciplina delle procedure di rilascio delle concessioni per occupazioni di suolo pubblico, delle esenzioni e riduzioni del canone, nonché dell'applicazione dell'indennità e delle sanzioni, si ritiene di riportare il contenuto delle relative disposizioni del Regolamento in materia di OSP e COSAP, di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 91 del 5 dicembre 2019, modificato, ove necessario, in conformità a quanto stabilito dalla normativa primaria richiamata in premessa.

Tenuto conto che

il comma 824 della L. n. 160 del 2019 stabilisce che il canone per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819 è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio dell'Ente in cui è effettuata l'occupazione, con possibilità di maggiorarlo per eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;

il predetto comma 824 prevede, altresì, la possibilità di assolvere definitivamente il canone dovuto per i passi carrabili mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;

i commi 826 e 827 della L. n. 160 del 2019, fissano la tariffa standard, annua e giornaliera da applicare alle occupazioni, in relazione alla classificazione dei Comuni;

per i Comuni con oltre 500.000 abitanti, qual è Roma Capitale, la tariffa standard annua è pari a euro 70,00; mentre quella giornaliera è pari a euro 2,00;

il comma 829 della L. n. 160 del 2019, con riferimento alle occupazioni del sottosuolo prevede la riduzione ad un quarto della tariffa standard annua, stabilendo, altresì, che la stessa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard annua è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;

il comma 817 della L. n. 160 del 2019 prevede espressamente la potestà dell'Ente di disciplinare il canone, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

con riguardo alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la L. n. 160 del 2019, al comma 831, come modificato dal comma 848 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, detta una specifica

disciplina in base alla quale: i soggetti tenuti al pagamento del canone sono il titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il canone dovuto è calcolato sulla base di una tariffa forfetaria moltiplicata il numero complessivo delle utenze servite, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di 800,00 euro;

ai sensi del comma 837 della L. n. 160 del 2019, a decorrere dall'1 gennaio 2021 i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

pertanto, tra le tipologie di occupazione soggette al canone patrimoniale di cui al comma 819, lettera a), della L. n. 160 del 2019, non sono più ricomprese quelle destinate a mercati realizzati in strutture attrezzate e non attrezzate.

Considerato che

la grave crisi economica derivante dall'emergenza COVID-19 sta determinando ingenti perdite di fatturato nel settore del commercio e delle attività produttive;

in coerenza con gli indirizzi e le azioni poste in essere dell'Amministrazione capitolina, tesi a mitigare gli effetti negativi della suddetta emergenza ed a sostenere i settori delle attività economiche maggiormente colpiti, si ritiene opportuno determinare le tariffe da applicare per il canone di cui al comma 819, lettera a), della L. n. 160 del 2019, così da mantenere il prelievo invariato rispetto a quello dovuto finora a titolo di COSAP ex art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

per il conseguimento di quanto sopra ritenuto, occorre fissare in euro 74,40 la tariffa standard annua, in euro 2,01 la tariffa standard giornaliera, mantenendo invariate le categorie stradali, la delimitazione della zona speciale e l'articolazione delle attività economiche, basata sui coefficienti moltiplicatori, di cui all'allegato C) della deliberazione Assemblea Capitolina n. 91/2019.

Atteso che

in data 1 dicembre 2020, il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Saccotelli";

in data 1 dicembre 2020, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i

documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi;

in data 1 dicembre 2020, il Direttore della Direzione Mercati e commercio su aree pubbliche del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi”;

in data 2 dicembre 2020, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: F. Paciello”;

in data 16 dicembre 2020, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. La nuova regolamentazione dovrà garantire la parità di gettito rispetto alla precedente a tutela degli equilibri finanziari e contabili.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci”.

Rilevato che

la proposta, in data 24 dicembre 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

dai Consigli dei Municipi I, II e XIV non è pervenuto alcun parere;

i Consigli dei Municipi V, VI e XV hanno espresso parere favorevole;

il Consiglio del Municipio VII, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

il Consiglio del Municipio XII ha espresso parere contrario;

i Consigli dei Municipi III e VIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere contrario con osservazioni;

i Consigli dei Municipi IX, X e XIII, hanno espresso il proprio parere oltre il termine indicato dalla Giunta Capitolina;

la Giunta Capitolina, nella seduta del 19 marzo 2021 in merito alle osservazioni e/o richieste di modifiche dei Municipi rappresenta quanto segue:

Municipio VII

1) Art. 8 lettera a):

“Sostituire le parole 1:50 con le parole 1:500 (refuso)”.

L’osservazione viene accolta in quanto, come segnalato, trattasi di un refuso.

2) Art. 13 punto I):

“L’allegato B è in conflitto con il catalogo degli arredi all. A (D.A.C. 193/15) es. Tende autoportanti a pacchetto o a rullo”.

L’osservazione non viene accolta in quanto l’articolo non è stato oggetto di modifica da parte dei Dipartimenti proponenti, per mancanza di competenza, e pertanto non sussiste agli atti la valutazione/parere della Struttura competente per materia.

3) Art. 33 comma 5):

“Si suggerisce di richiedere il pagamento delle rate del canone seguendo una modalità di posticipo all’occupazione consentendo agli uffici di espletare le proprie funzioni entro il 31/12, facilitando la chiusura dell’anno finanziario. Mettere a regime partendo dalla disposizione transitoria art. 37 comma 2”.

L’osservazione non viene accolta, in quanto detta previsione si pone in contrasto con il comma 835 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, riguardo al versamento del canone, prevede espressamente che questo sia “effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione.

Municipio III

1) Art. 2 comma 6:

Sostituire le parole "adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003" con le seguenti "approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008".

L’osservazione viene accolta.

2) Art. 4 comma 3:

Sostituire la parola "sessanta" con la parola "quarantacinque".

L’osservazione viene accolta.

3) Art. 8:

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4 bis. In sostituzione di quanto richiesto al comma 1, lett. c) e d) può essere allegata da parte del richiedente una dichiarazione di utilizzo degli arredi previsti nel Catalogo dell’arredo urbano commerciale di cui all’Allegato D) del presente Regolamento."

L'osservazione non viene accolta in quanto l'art. 8 è riferito alla documentazione da presentare per tutte le tipologie di OSP e non soltanto per quelle funzionali alle attività di somministrazione di alimenti e bevande alle quali è riferito il Catalogo dell'arredo urbano commerciale. Peraltro il riferimento al predetto Catalogo è già inserito nell'apposita modulistica per la presentazione delle domande inerenti a tali tipologie di OSP.

4) Art. 9 comma 3:

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. L'ufficio competente, acquisita la domanda, provvede all'istruttoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del presente regolamento. In particolare:

- a) qualora la domanda risulti incompleta, invita al richiedente a integrare la stessa non oltre il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta è archiviata;*
- b) acquisisce, nelle forme di legge, i pareri di cui all'articolo 10."*

L'osservazione non viene accolta in quanto si ritiene che non modifichi in modo sostanziale l'articolo.

5) Art. 10 comma 3:

Sostituire le parole "Sovrintendenza ai Beni Archeologici e Monumentali di Roma e della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma" con le seguenti "Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma nei limiti di cui all'art. 10, co. 5 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020."

Art. 10 comma 4:

Sostituire il secondo periodo con il seguente: "Tali piani sono approvati dalla Giunta capitolina e secondo le modalità indicate dal comma 2 del punto A) della deliberazione di Consiglio comunale n. 104 del 23 giugno 2003."

Art. 10:

Dopo il comma 6 inserire il seguente: "6 bis. Nei casi di occupazioni, permanenti o temporanee, conformi a quanto previsto in Piani di massima occupabilità ovvero realizzati con gli arredi previsti nel Catalogo di cui all'Allegato D), i pareri di cui ai commi 1, 2 e 3" si intendono già acquisiti.

Le osservazioni non vengono accolte in quanto l'articolo non è stato oggetto di modifica da parte dei Dipartimenti proponenti, per mancanza di competenza, e pertanto non sussiste agli atti la valutazione/parere della Struttura competente per materia.

6) Art. 11 comma 1:

Dopo le parole "l'attività di somministrazione è prevalente" inserire le seguenti "ovvero le strutture ricettive abilitate a tali attività".

L'osservazione non viene accolta in quanto la possibilità di ottenere l'OSP per le strutture ricettive alberghiere in possesso all'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche per i non alloggiati è prevista dalla disciplina transitoria ad eccezione di cui alla D.A.C. n. 81/2020, mentre la disciplina regolamentare ordinaria non prevede tale possibilità, come peraltro confermato dal

competente Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro nella circolare prot. QH/58534/2020.

7) Art. 12:

Eliminare il comma 3.

L'osservazione viene accolta in quanto ciò consentirebbe di evitare una disparità di trattamento ingiustificata.

8) Art. 12 comma 7:

Dopo le parole "alla delocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico" inserire le seguenti "di cui al comma 6, primo alinea".

L'osservazione non viene accolta in quanto devono essere incluse anche altre tipologie, come ad esempio la vendita di frutta di stagione.

9) Art. 12 comma 10:

Sostituire le parole "dell'articolo 48 della deliberazione n. 30/2017 e ss.mm.ii." con le seguenti "dell'articolo 53 della l.r. 22/2019"

L'osservazione non viene accolta in quanto le due disposizioni non sono alternative e l'art. 48 della D.A.C. n. 30/2017 costituisce importante presupposto per le delocalizzazioni introducendo anche il principio del pubblico interesse oltre a quelli previsti dalla legge regionale n. 22 del 2019 che ha un carattere maggiormente programmatico.

10) Art. 13:

Dopo il comma 3 inserire il seguente: "L'occupazione di cui al presente Regolamento è subordinata, altresì, al rispetto delle disposizioni contenute nel DPR n. 503 del 24 luglio 1996, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici e nei decreti del Ministero dell'Interno n. 564/1992 e n. 534/1994 nel caso in cui l'occupazione sia connessa alle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande."

L'osservazione non viene accolta in quanto l'articolo non è stato oggetto di modifica da parte dei Dipartimenti proponenti, per mancanza di competenza, e pertanto non sussiste agli atti la valutazione/parere della Struttura competente per materia.

11) Art. 27 comma 1:

Dopo le parole "parte integrante del presente Regolamento" aggiungere le seguenti: "e della classificazione in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dall'art. 27".

L'osservazione non viene accolta in quanto la modifica del comma 1 determinerebbe una ridondante ripetizione, posto che il riferimento all'importanza delle aree occupate è esplicito negli altri commi dello stesso articolo 27.

12) Art. 27 comma 3:

È sostituito dal seguente: "3. L'importanza delle aree di circolazione, delle vie e piazze di Roma Capitale è determinata anche attraverso l'attribuzione di un Indice stradale definito in riferimento ai valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) pubblicati

semestralmente dall'Agenzia delle Entrate, del contesto urbanistico-edilizio, dall'attrattività commerciale e ricettiva, nonché delle specificità qualitative di particolari zone ed aree della città, dal punto di vista urbanistico, storico-architettonico, archeologico e di tessuto urbano."

L'osservazione non viene accolta in quanto si fa riferimento a un indice stradale riportato nell'Allegato C bis, di cui non è dato conoscere contenuto.

13) Art. 28:

Sostituire il comma 2 con il seguente: "le dimensioni di insegne, tende, faretti, vetrine e simili, non contribuiscono a determinare occupazione di suolo pubblico"

L'osservazione non viene accolta in quanto comporterebbe una minore entrata priva di compensazione.

14) Art. 29 comma 1:

Dopo la lettera j) aggiungere la seguente: "j bis). Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;"

Dopo la lettera k) aggiungere la seguente: "k bis) e indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;*
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;*
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;"*

Dopo la lettera s) inserire le seguenti:

- "s bis) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;*
- s ter) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;*
- s quater) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;"*

L'osservazione non viene accolta in quanto ultronea rispetto all'oggetto della proposta di deliberazione, in quanto trattasi di fattispecie esentate dal canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), della L. n. 160 del 2019, che non è disciplinato nel provvedimento in esame. Ad ogni buon fine, si ricorda che, ai sensi del comma 820 della L. n. 160 del 2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude

l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

15) Art. 30 comma 4:

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4 bis. Il canone dovuto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per i mercatini natalizi, agricoli, dell'antiquariato e del collezionismo o fiere e simili indicate dalla l.r. 22/2019, art. 39, co. l, lett. n), o), p) e q), può essere ridotto nel caso in cui i soggetti promotori abbiano partecipato a bandi che prevedano la contribuzione, a titolo di sponsorizzazione, per la realizzazione di iniziative volte al miglioramento del decoro e della vita urbana nei Municipi ove hanno luogo i mercatini stessi. L'importo della riduzione è pari all'ammontare della somma versata a titolo di contributo."

L'osservazione non viene accolta in quanto le occupazioni realizzate nei mercatini natalizi, agricoli, dell'antiquariato, ecc. non sono soggette al canone di cui al comma 819, lett. a) della L. n. 160 del 2019, bensì al nuovo canone dei mercati di cui al comma 837 della L. n. 160 del 2019, la cui disciplina non è contenuta nella proposta in oggetto.

16) Art. 34 comma 4:

Dopo le parole "revoca della concessione" sono inserite le seguenti "di cui all'articolo 18.

L'osservazione viene accolta, si evidenzia che la stessa afferisce al comma 5 e non al comma 4 dell'art. 34, come riportato.

17) Allegato C)

Tra gli schemi per il Canone per concessioni occupazione suolo a carattere temporaneo, nella Tabella 04. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico alla categoria stradale 02 sostituire la tariffa "0,07" con la seguente "0,69".

L'osservazione non viene accolta in quanto l'indicazione della tariffa 0,07 è un refuso che il Dipartimento risorse Economiche sta già provvedendo a rettificare con l'indicazione corretta, che è 0,70.

18) Allegato D):

Nella sezione "Luoghi con arredo omogeneo" dopo le parole XXII-RIONE PRATI, aggiungere: "MUNICIPIO ROMA III

*PIAZZA SEMPIONE
PIAZZA MENENIO AGRIPPA
VIALE GOTTARDO
VIA CIMONE".*

L'osservazione non viene accolta in quanto l'allegato non è stato oggetto di modifica da parte dei Dipartimenti proponenti, per mancanza di competenza, e pertanto non sussiste agli atti la valutazione/parere della Struttura competente per materia.

Municipio VIII

1) Art. 2 comma 6:

“Sostituire le parole "adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003" con le seguenti "approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008".

L'osservazione viene accolta.

2) Art. 4 comma 3:

“Sostituire la parola "sessanta" con la parola "quarantacinque".

L'osservazione viene accolta.

3) Art. 8 dopo il comma 4:

“Inserire il seguente: "4 bis. In sostituzione di quanto richiesto al comma 1, lett. c) e d) può essere allegata da parte del richiedente una dichiarazione di utilizzo degli arredi previsti nel Catalogo dell'arredo urbano commerciale di cui all'Allegato D) del presente Regolamento."

L'osservazione non viene accolta in quanto l'art. 8 è riferito alla documentazione da presentare per tutte le tipologie di OSP e non soltanto per quelle funzionali alle attività di somministrazione di alimenti e bevande alle quali è riferito il Catalogo dell'arredo urbano commerciale. Peraltro il riferimento al predetto Catalogo è già inserito nell'apposita modulistica per la presentazione delle domande inerenti a tali tipologie di OSP.

4) Art. 9:

“Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. L'ufficio competente, acquisita la domanda, provvede all'istruttoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del presente regolamento. In particolare:

- qualora la domanda risulti incompleta, invita al richiedente a integrare la stessa non oltre il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta è archiviata,*
- acquisisce, nelle forme di legge, i pareri di cui all'articolo 10."*

L'osservazione non viene accolta in quanto si ritiene che non modifichi in modo sostanziale l'articolo.

5) Art. 10 comma 3:

“Sostituire le parole "Sovrintendenza ai Beni Archeologici e Monumentali di Roma e della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma" con le seguenti "Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma nei limiti di cui all'art. 10, co. 5 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020"

Art. 10 comma 4:

“Sostituire il secondo periodo con il seguente: "Tali piani sono approvati dalla Giunta capitolina e secondo le modalità indicate dal comma 2 del punto A) della deliberazione di Consiglio comunale n. 104 del 23 giugno 2003."

Art. 10 dopo il comma 6:

“Inserire il seguente: "6 bis. Nei casi di occupazioni, permanenti o temporanee, conformi a quanto previsto in Piani di massima occupabilità ovvero realizzati con gli

arredi previsti nel Catalogo di cui all'Allegato D), i pareri di cui ai commi 1, 2 e 3" si intendono già acquisiti."

Le osservazioni non vengono accolte in quanto l'articolo non è stato oggetto di modifica da parte dei Dipartimenti proponenti, per mancanza di competenza, e pertanto non sussiste agli atti la valutazione/parere della Struttura competente per materia.

6) Art. 11 comma 1:

"Dopo le parole "l'attività di somministrazione è prevalente" inserire le seguenti "ovvero le strutture ricettive abilitate a tali attività".

L'osservazione non viene accolta in quanto la possibilità di ottenere l'OSP per le strutture ricettive alberghiere in possesso all'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche per i non alloggiati è prevista dalla disciplina transitoria ad eccezione di cui alla D.A.C. n. 81/2020, mentre la disciplina regolamentare ordinaria non prevede tale possibilità, come peraltro confermato dal competente Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro nella circolare prot. QH/58534/2020.

7) Art. 12:

"Eliminare il comma 3".

L'osservazione viene accolta.

8) Art. 12 comma 7:

Dopo le parole "alla delocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico" inserire le seguenti "di cui al comma 6, primo alinea".

L'osservazione non viene accolta in quanto devono essere incluse anche altre tipologie, come ad esempio la vendita di frutta di stagione.

9) Art. 12 comma 10:

Sostituire le parole "dell'articolo 48 della deliberazione n. 30/2017 e ss.mm.ii." con le seguenti "dell'articolo 53 della l. r. 22/2019".

L'osservazione non viene accolta in quanto le due disposizioni non sono alternative e l'art. 48 della D.A.C. n. 30/2017 costituisce importante presupposto per le delocalizzazioni introducendo anche il principio del pubblico interesse oltre a quelli previsti dalla legge regionale n. 22 del 2019 che ha un carattere maggiormente programmatico.

10) Art. 13 dopo il comma 3:

Inserire il seguente: "L'occupazione di cui al presente Regolamento è subordinata, altresì, al rispetto delle disposizioni contenute nel DPR n. 503 del 24 luglio 1996, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici e nei decreti del Ministero dell'Interno n. 564/1992 e n. 534/1994 nel caso in cui l'occupazione sia connessa alle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande."

L'osservazione non viene accolta in quanto l'articolo non è stato oggetto di modifica da parte dei Dipartimenti proponenti, per mancanza di competenza, e pertanto non sussiste agli atti la valutazione/parere della Struttura competente per materia.

11) Art. 27 comma 1:

Dopo le parole "parte integrante del presente Regolamento" aggiungere le seguenti: "e della classificazione in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dall'art. 27".

Art. 27 comma 3:

È sostituito dal seguente: "3. L'importanza delle aree di circolazione, delle vie e piazze di Roma Capitale è determinata attraverso l'attribuzione di un Indice stradale riportato nell'Allegato C bis), definito in riferimento ai valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) pubblicati semestralmente dall'Agenzia delle Entrate, del contesto urbanistico-edilizio, dall'attrattività commerciale e ricettiva, nonché della specificità qualitativa di particolari zone ed aree della città, dal punto di vista urbanistico, storico-architettonico, archeologico e di tessuto urbano."

Le osservazioni non vengono accolte in quanto la modifica del comma 1 determinerebbe una ridondante ripetizione, posto che il riferimento all'importanza delle aree occupate è esplicitato negli altri commi dello stesso articolo 27.

12) Art. 28:

Sostituire il comma 2 con il seguente: "Le dimensioni di insegne, tende, faretti, vetrine e simili non contribuiscono a determinare occupazione di suolo pubblico".

L'osservazione non viene accolta in quanto comporterebbe una minore entrata priva di compensazione.

13) Art. 29 comma 1 dopo la lettera j):

Aggiungere la seguente: "j bis). Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro".

Art. 29 comma 1 dopo la lettera k):

Aggiungere la seguente: k bis) e indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;*
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;*
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari."*

Art. 29 comma 1, dopo la lettera s):

"Inserire le seguenti:

- s bis) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;*

- *s ter) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;*
- *s quater) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi dove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.”*

Le osservazioni non vengono accolte in quanto ultronea rispetto all'oggetto della proposta di deliberazione, in quanto trattasi di fattispecie esentate dal canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), della L. n. 160 del 2019, che non è disciplinato nel provvedimento in esame. Ad ogni buon fine, si ricorda che, ai sensi del comma 820 della L. n. 160 del 2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

14) Art. 30 dopo il comma 4:

Inserire il seguente: "4 bis. Il canone dovuto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per i mercatini natalizi, agricoli, dell'antiquariato e del collezionismo o fiere e simili indicate dalla l. r. 22/2019, art. 39, co. 1, lett. n), o), p) e q), può essere ridotto nel caso in cui i soggetti promotori abbiano partecipato a bandi che prevedano la contribuzione, a titolo di sponsorizzazione, per la realizzazione di iniziative volte al miglioramento del decoro e della vita urbana nei Municipi dove hanno luogo i mercatini stessi. L'importo della riduzione è pari all'ammontare della somma versata a titolo di contributo”.

L'osservazione non viene accolta in quanto le occupazioni realizzate nei mercatini natalizi, agricoli, dell'antiquariato, ecc. non sono soggette al canone di cui al comma 819, lett. a) della L. n. 160 del 2019, bensì al nuovo canone dei mercati di cui al comma 837 della L. n. 160 del 2019, la cui disciplina non è contenuta nella proposta in oggetto.

15) Art. 34 comma 4:

“Dopo le parole "revoca della concessione" sono inserite le seguenti "di cui all'articolo 18”.

L'osservazione viene accolta.

16) Art. 37:

“Eliminare il comma 3”.

L'osservazione non viene accolta in quanto la modifica è funzionalmente connessa alla proposta di modifica dell'art. 27, comma 3.

17) Allegato C:

“Tra gli schemi per il Canone per concessioni occupazione suolo a carattere temporaneo, nella Tabella 04. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il

suolo pubblico alla categoria stradale 02 sostituire la tariffa "0,07" con la seguente "0,69".

L'osservazione non viene accolta in quanto l'indicazione della tariffa 0,07 è un refuso che il Dipartimento risorse Economiche sta già provvedendo a rettificare con l'indicazione corretta, che è 0,70.

18) Dopo l'allegato C):

"Inserire il seguente allegato come "Allegato C bis)".

L'osservazione non viene accolta per le motivazioni già esposte in merito all'art. 27 cui si rinvia.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio e la Commissione Capitolina Permanente IX – Commercio, nelle rispettive sedute dell'11 gennaio 2021 e del 12 marzo 2021, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica dei Dirigenti responsabili dei Servizi, Claudio Saccotelli, Francesco Paciello, Tonino Egiddi e Pasquale Libero Pelusi, e di non rilevanza contabile dei Dirigenti Alessandra Boldrini e Stefano Pizzato, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine agli emendamenti approvati;

Visti:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, denominata "Statuto del contribuente";
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento generale delle Entrate di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 110 del 10 settembre 2020;
- la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 91 del 5 dicembre 2019;

per quanto esposto in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensivo degli allegati A), B), C) e D), come riportato nell'allegato 1), facente parte integrante del presente provvedimento;

- di esonerare, come previsto dalla normativa nazionale, dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le categorie di cui all'art. 9-ter commi 2 e 3 del decreto legge 137 del 2020 convertito nella legge 176 del 2020 e così come successivamente modificato dal decreto legge 41 del 2021 dal pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico.

ROMA 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE PER
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 819, LETTERA A),
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160.

INDICE

Capo I – Disposizioni Generali

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	pag. 1
Articolo 2	Definizioni	“ 1
Articolo 3	Presupposto sul canone	“ 1
Articolo 4	Tipologia delle occupazioni	“ 2

Capo II – Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico

Articolo 5	Concessione per l’occupazione	pag. 2
Articolo 6	Domanda di concessione	“ 3
Articolo 7	Contenuto della domanda	“ 3
Articolo 8	Documentazione da allegare alla domanda	“ 4
Articolo 9	Istruttoria della domanda	“ 5
Articolo 10	Pareri preventivi obbligatori	“ 6
Articolo 11	Limiti soggettivi al rilascio della concessione	“ 7
Articolo 12	Limiti derivanti dall’attuazione del P.G.T.U.	“ 7
Articolo 13	Limiti oggettivi al rilascio della concessione	“ 10
Articolo 14	Rilascio e contenuto dell’atto di concessione	“ 12
Articolo 15	Obblighi del titolare della concessione	“ 13
Articolo 16	Subentro nella concessione	“ 14
Articolo 17	Decadenza ed estinzione	“ 15
Articolo 18	Modifica, sospensione e revoca	“ 15
Articolo 19	Rinnovo e disdetta	“ 16
Articolo 20	Occupazione d’urgenza	“ 16
Articolo 21	Commercio su aree pubbliche	“ 17
Articolo 22	Conferimento rifiuti	“ 17
Articolo 23	Occupazione abusiva di suolo pubblico	“ 17
Articolo 24	Indennità e sanzione per occupazione abusiva	“ 18

Capo III – Canone per l’occupazione

Articolo 25	Soggetti obbligati	pag. 19
Articolo 26	Determinazione del canone	“ 19
Articolo 27	Determinazione delle tariffe	“ 20
Articolo 28	Commisurazione rispetto allo spazio	“ 21
Articolo 29	Esenzioni	“ 22
Articolo 30	Riduzioni del canone	“ 25
Articolo 31	Disciplina rimessa alla competenza della Giunta Capitolina	“ 26
Articolo 32	Affrancazione del canone per i passi carrabili e le intercapedini	“ 27
Articolo 33	Pagamenti e penalità	“ 28
Articolo 34	Rimborsi	“ 29
Articolo 35	Riscossione coattiva	“ 29
Articolo 36	Responsabile	“ 30

Capo IV – Disposizioni finali e transitorie

- Articolo 37 Disposizioni finali e transitorie
Articolo 38 Normativa transitoria COVID-19

pag. 30
“ 32

ALLEGATI

- Allegato A) Primo elenco aree sottoposte a vincolo (D.L. 490/1999)
Allegato B) Sistemi coordinati per l'arredo urbano delle aree di suolo pubblico concesse ad uso dei pubblici esercizi
Allegato C) Tabelle tariffe e coefficienti moltiplicatori
Allegato D) Catalogo arredo urbano commerciale

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche e integrazioni, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per le occupazioni che, a vario titolo, insistono sul territorio di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ferma restando la disciplina dell'apposito Regolamento approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 17 maggio 2002 e successive modificazioni, le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale mediante condutture, cavi e impianti in genere, anche per l'erogazione dei pubblici servizi.
3. Il presente Regolamento non si applica alle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di Roma Capitale, destinati a mercati, realizzate anche in strutture attrezzate.

Articolo 2. Definizioni

1. Per "occupazione di suolo pubblico" si intende l'utilizzazione di aree e spazi, soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di Roma Capitale, compresi i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per "concessione/autorizzazione" si intende l'atto amministrativo che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi e determina il canone.
3. Per "uso comune" si intende la fattispecie di più soggetti beneficiari dell'occupazione e contitolari della concessione.
4. Per "indennità" si intende la somma dovuta per l'occupazione realizzata abusivamente in base all'articolo 1, comma 821, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Per "tariffa" si intende: la tabella delle misure unitarie per la determinazione del canone.
6. Per "Città Storica" si intendono: i tessuti urbanistici come definiti dal Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

Articolo 3. Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile di Roma Capitale, come specificati all'articolo 2, comma 1.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 1, comma 819, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4.

Tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi e aree, di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere temporanee o permanenti.
2. È temporanea l'occupazione autorizzata per un periodo inferiore all'anno. Per i cantieri edili e stradali, l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata degli stessi e fino alla dichiarazione del termine dei lavori da parte del Municipio territorialmente competente.
3. È permanente l'occupazione autorizzata, in base ad una concessione con effetto permanente, per l'intero anno oppure per un periodo di almeno 45 (quarantacinque) giorni, ricorrente per almeno due anni consecutivi a condizione che conservi le stesse caratteristiche, quali la tipologia, il periodo e la superficie.

Capo II

Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico

Articolo 5.

Concessione per l'occupazione

1. È vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un'apposita concessione preventiva del Municipio territorialmente competente o della Struttura centrale competente per materia, salve le ipotesi di cui all'articolo 20 e ad eccezione delle seguenti fattispecie:
 - a) sosta dei veicoli, per il tempo occorrente alle operazioni di carico e scarico;
 - b) occupazioni occasionali, ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate mediante balconi, verande, volume finestrato in aggetto e simili infissi di carattere stabile.
2. L'occupazione può essere vietata per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché per eventuali prescrizioni, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. A tal fine, la Giunta Capitolina individua con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione.
3. In presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, l'utilizzo delle aree oggetto della concessione delle occupazioni temporanee e/o permanenti può essere limitato agli orari stabiliti dal Municipio territorialmente competente e dalle Strutture centrali per le occupazioni di propria competenza, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, come definite dalla Legge regionale Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

Articolo 6. Domanda di concessione

1. La domanda di concessione per occupazione suolo pubblico deve essere presentata al Municipio competente per territorio, salvo i casi in cui è prevista la competenza per materia di una Struttura centrale. Se la domanda è trasmessa a un Ufficio incompetente, questo provvede ad avvisare il richiedente e a trasmettere gli atti all'Ufficio di competenza.
2. La domanda deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici capitolini o deve, comunque, essere redatta in conformità a tali modelli ovvero secondo le modalità previste per la procedura per la compilazione/invio online.
3. La domanda deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, fatte salve le esenzioni di legge.
4. Se i beneficiari dell'occupazione sono condomini, la domanda deve essere presentata dall'amministratore del condominio.
5. La domanda può essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) o invio della domanda online, modalità quest'ultima da intendersi quale esclusiva, successivamente alla definitiva messa in produzione del sistema applicativo dedicato. In presenza di più richieste per l'occupazione della medesima area, si applica l'ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.

Articolo 7. Contenuto della domanda

1. La domanda di concessione deve contenere i seguenti dati:
 - a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
 - b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'Ente o Società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante;
 - c) ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico oggetto della richiesta;
 - d) superficie o estensione lineare dell'occupazione;
 - e) durata e giorni dell'occupazione;
 - f) attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione - ove prescritta - e dell'autorità che ha provveduto al suo rilascio;
 - g) descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con cui si intende realizzare l'occupazione;
 - h) impegno al rispetto delle norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e di ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di concessione;
 - i) impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione;
 - j) dichiarazione di avere preso visione del presente Regolamento in ogni sua parte;
 - k) indicazione del recapito telefonico e della posta elettronica certificata presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento;
 - l) sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante;

- m) indicazione degli estremi della comunicazione di iscrizione presentata ai fini della tariffa rifiuti, ove prescritta.
- 2. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.

Articolo 8.

Documentazione da allegare alla domanda

1. In allegato alla domanda deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, nonché i seguenti elaborati tecnici contenenti l'indicazione del luogo di svolgimento dell'attività e l'uso dell'area richiesta per l'occupazione di suolo pubblico:
 - a) stralcio planimetrico della strada, piazza o simile in scala 1:500;
 - b) pianta della strada, piazza o simile in scala 1:200 con indicazione delle occupazioni di suolo pubblico e degli elementi di arredo già esistenti - tra cui gli scivoli di raccordo tra il marciapiede e la sede stradale e i segnali/percorsi tattili per disabili visivi - e di quelli richiesti; sulle strade percorse da trasporto pubblico dovrà essere indicata l'eventuale presenza di fermate ed attestata la percorribilità del mezzo pubblico;
 - c) pianta e prospetto del luogo dove insiste l'occupazione di suolo pubblico richiesta, con evidenziati i tipi e le forme delle attrezzature previste, in scala non superiore a 1:100 che riproducano l'esatto stato dei luoghi;
 - d) particolari in dettaglio delle attrezzature previste in scala non superiore a 1:50;
 - e) tre foto d'ambiente e tre foto di dettaglio dell'area dove ricade l'occupazione prevista, di formato non inferiore a 18x24 cm;
 - f) relazione tecnica;
 - g) cronoprogramma dei lavori, in caso di occupazioni effettuate per la realizzazione di sottoservizi.
2. Gli elaborati tecnici indicati al precedente comma, lettere da a) a d) devono essere prodotti in numero non inferiore a tre copie e devono essere firmati, oltre che dal richiedente, anche da un tecnico abilitato e iscritto all'Albo professionale di appartenenza. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico ricada nel territorio della Città Storica, gli elaborati tecnici suddetti devono essere prodotti in numero non inferiore a 6 (sei) copie.
3. In caso di occupazioni temporanee occasionali di breve durata, comunque non superiore a 3 (tre) giorni e di limitate dimensioni, gli elaborati tecnici di cui al comma 1, possono essere sostituiti da un disegno illustrativo dello stato di fatto, recante indicazioni precise circa l'ubicazione, la dimensione della sede stradale e la superficie da occuparsi, la tipologia e le caratteristiche tecniche della struttura da installare.
4. Per le occupazioni realizzate con tende, faretto e insegne, gli elaborati tecnici da allegare alla domanda sono quelli indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1.
5. Il versamento dei diritti di istruttoria connessi alla domanda di concessione non è dovuto:
 - a) per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e finalizzate alla diffusione e sensibilizzazione a

tematiche connesse alle proprie attività ed iscritte all'anagrafe delle Onlus dell'Agenzia delle Entrate ovvero le cosiddette Onlus di diritto;

- b) per le occupazioni realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di volontariato.

L'esenzione dal versamento dei diritti di istruttoria non opera qualora nell'ambito delle occupazioni indicate nelle lettere a) e b) vi siano spazi utilizzati, anche da terzi, a fini di lucro.

Articolo 9.

Istruttoria della domanda

1. La domanda è assegnata all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione del procedimento.
2. Il procedimento è concluso in 30 (trenta) giorni, ovvero in 60 (sessanta) giorni per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, a decorrere dalla data di ricezione della domanda e, ove questa sia incompleta, dal perfezionamento della stessa.
3. L'Ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:
 - a) verifica la regolarità e completezza degli atti;
 - b) qualora, fermo restando quanto previsto al comma 2, risultino errati o mancanti uno o più elementi della domanda, invita il richiedente, con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso, ad integrare o correggere la stessa non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende rinunciata;
 - c) richiede, con apposita motivazione e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso, l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria, concedendo un termine massimo di 30 (trenta) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende rinunciata;
 - d) esamina la domanda tenendo conto, in particolare, degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;
 - e) acquisisce, ove prescritto, il parere degli altri uffici, organi o commissioni comunali, anche in sede di Conferenza di Servizi, la cui mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
 - f) verifica l'insussistenza di morosità tributaria nei confronti di Roma Capitale.
4. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso, anche ai fini del pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione.

Articolo 10.
Pareri preventivi obbligatori

1. Il rilascio di tutte le concessioni di suolo pubblico prevede la richiesta, da parte dell'Ufficio comunale competente, del parere sulla viabilità da parte della Polizia Locale di Roma Capitale competente per territorio.
2. L'Ufficio comunale competente al rilascio della concessione richiede, inoltre, i pareri preventivi e obbligatori dei seguenti Uffici:
 - a) del Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale, per l'occupazione, permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche destinate a giardino, ville e parchi storici e in presenza di alberature e viali;
 - b) della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, quando le occupazioni di suolo pubblico interessano ville, palazzi, manufatti di particolare interesse storico e archeologico, nonché strade e piazze con valore artistico, architettonico e paesaggistico - ambientale salvo i casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 31 del 2017 e ss.mm.ii.;
 - c) del Dipartimento Mobilità e Trasporti, per le occupazioni indicate nell'articolo 12 del presente Regolamento, che ricadono sulle sedi stradali della viabilità principale sulle aree tariffate e sulle strade percorse da linee del Trasporto Pubblico di Linea, ove consentito.
3. Per il rilascio di concessioni per occupazione di suolo pubblico, sia permanente che temporanea, ricadenti nel territorio della Città Storica, deve essere acquisito il parere obbligatorio della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, salvo i casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 31 del 2017 e ss.mm.ii.
Per il rilascio di concessioni, sia permanenti che temporanee, riguardanti ville storiche, zone sottoposte a vincolo archeologico e per zone, strade e piazze sottoposte alla tutela di cui al Decreto del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali del 3 giugno 1986 (comunemente noto come Decreto Galasso) - di cui all'allegato A) - devono essere acquisiti preventivamente, secondo le rispettive competenze, gli ulteriori pareri della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, del Parco Archeologico del Colosseo, del Parco Archeologico dell'Appia Antica e del Servizio Giardini, salvo i casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 31 del 2017 e ss.mm.ii. e del Servizio Giardini, secondo le rispettive competenze.
4. Nell'ambito della Città Storica, Roma Capitale può subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza espressamente individuate con deliberazione di Giunta Capitolina. La proposta di piano di massima occupabilità può essere presentata anche da Associazioni di categoria accreditate presso il Dipartimento competente. Tali piani sono approvati dalla Giunta Capitolina, acquisito il parere della Polizia Locale di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e degli altri Uffici competenti per le singole materie, tenendo conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio storico-artistico-culturale. In caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione a specifici progetti volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità, le associazioni di categoria possono presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un Piano di Massima Occupabilità già approvato da sottoporre all'approvazione della Giunta

Capitolina. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente comma il Dipartimento competente provvede con proprio atto alla creazione di un apposito ufficio. Per i procedimenti di cui al presente comma si utilizza lo strumento della Conferenza di Servizi di cui agli artt. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. allo scopo di assicurare la celerità dell'azione amministrativa.

Il procedimento dovrà comunque concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione della proposta di piano di cui sopra.

5. Per le attività di cui all'art. 11, a qualunque titolo autorizzate, che ricadono nell'ambito delle isole ambientali, come definite dal nuovo P.G.T.U. di Roma Capitale - approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015 - e ovunque realizzate nel territorio di Roma Capitale, il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico è subordinato all'emanazione di apposite deliberazioni di Giunta Capitolina in ordine all'adozione di specifici piani che individuino la massima occupabilità dell'area concedibile all'interno delle isole ambientali medesime, nonché eventuali specifiche prescrizioni. Tali piani devono essere adottati dai Municipi territorialmente competenti entro un anno dall'individuazione delle isole ambientali.
6. I pareri previsti dal comma 1 e dalle lettere a), b) e c) del comma 2 devono essere comunicati all'Ufficio comunale richiedente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. I pareri di cui al comma 3 devono essere comunicati all'Ufficio comunale richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 11.

Limiti soggettivi al rilascio della concessione

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con gli arredi previsti dal Catalogo di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 193/2015 e ss.mm.ii. sono legittimati all'ottenimento della concessione soltanto i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è consentita la consumazione al tavolo e l'attività di somministrazione è prevalente.
2. Agli esercizi commerciali non ricompresi nel comma 1 possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico funzionali all'esercizio dell'attività che comunque non costituiscono ampliamento della superficie di vendita o espositiva quali panchine, solo fuori dalla Città Storica, così come definite, per ciascuna tipologia di attività, dal Catalogo dell'Arredo Urbano di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 193/2015 e ss.mm.ii.

Articolo 12.

Limiti derivanti dall'attuazione del P.G.T.U.

1. Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.).
2. Sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico salvo i seguenti casi e previo parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti:

- a) su marciapiedi a condizione che non ricadano nella fattispecie di cui ai punti d), e), f), g) e h) di cui al successivo comma 3;
 - b) all'interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta tariffata eventualmente presenti.
3. Sulla viabilità locale le nuove concessioni non possono essere rilasciate:
- a) sulle isole salvagente di larghezza inferiore a 10 metri e sugli spartitraffico;
 - b) sulle isole di canalizzazione o isole di traffico;
 - c) in prossimità di monumenti e, comunque, ad una distanza inferiore a 5 metri dagli stessi;
 - d) in corrispondenza di impianti semaforici e di aree di fermata del trasporto pubblico di linea, se ricadono in un'area di lunghezza inferiore a 10 metri dagli impianti e dalle paline di fermata e per una fascia di larghezza di 2 metri di profondità calcolata dal ciglio del marciapiede. Tale fascia di rispetto (funzionale alla visibilità della fermata, all'attestamento delle persone ed alla salita e discesa dei passeggeri), deve intendersi ulteriore alla fascia di marciapiede da riservare alla circolazione pedonale, salvo diverso parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti. Nel caso di presenza alla fermata del trasporto pubblico di pensilina, la profondità predetta deve essere misurata dal limite della pensilina opposto alla carreggiata;
 - e) nelle curve, in prossimità delle stesse, in corrispondenza delle intersezioni e relativi triangoli di visibilità, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
 - f) in corrispondenza di rampe di intersezione, di corsie di canalizzazione o di preselezione;
 - g) in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
 - h) in posizione antistante l'ingresso di parchi, giardini, edifici pubblici e di interesse pubblico, sale cinematografiche, attività di media e grande distribuzione, accessi ad abitazioni, locali in genere e finestre ubicate a mezzanino, salvo che in questo ultimo caso non venga presentata apposita dichiarazione liberatoria con firma autenticata rilasciata da terzi aventi diritto di affaccio (luce e veduta) sull'area oggetto di richiesta di occupazione di suolo pubblico, nonché in posizione antistante i varchi di accesso/uscita di stazioni ferroviarie e metropolitane entro una distanza di 20 metri perpendicolarmente agli accessi stessi e 4 metri sui lati (fatte salve ulteriori prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza);
 - i) sulle sedi stradali adibite a carreggiata, tranne che:
 - all'interno delle isole pedonali e nelle aree in cui è prevista l'esclusione totale o parziale del traffico, rispettando le condizioni di cui al successivo articolo 13;
 - nelle strade ove sia possibile sottrarre porzioni di sede stradale non necessaria al transito pedonale e veicolare senza che ciò comprometta la circolazione stradale con particolare riguardo all'utenza debole della strada nonché all'accesso e transito dei mezzi di soccorso/emergenza. In tal caso le occupazioni dovranno essere protette da pedane amovibili a filo del marciapiede e da elementi dissuasori di sosta. Tale ipotesi ricorre solo nel caso in cui per le dimensioni del marciapiede il rilascio dell'occupazione suolo pubblico non possa essere consentito ai sensi di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;

- j) qualora comportino l'attraversamento di una carreggiata da parte del personale di servizio e/o degli avventori.
4. Per viabilità principale si intende l'insieme delle strade classificate viabilità principale dal Piano Generale del Traffico Urbano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 e dall'aggiornamento del P.G.T.U. approvato, da ultimo, con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015, relativo al territorio interno al G.R.A. nonché le strade che saranno classificate viabilità principale da successivi provvedimenti dell'Amministrazione capitolina. Il significato delle denominazioni stradali del presente Regolamento è quello specificato dall'articolo 3 del Nuovo Codice della Strada.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano alle occupazioni di suolo pubblico di seguito specificate:
- postazioni di commercio su area pubblica, anche stagionali, con chioschi, banchi, veicoli speciali e/o mezzi attrezzati, fatto salvo quanto previsto dal Nuovo Regolamento delle Attività Commerciali sulle Aree Pubbliche di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30/2017 ss.mm.ii.;
 - chioschi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - de-hors strumentali ad esercizi di somministrazione e realizzati con le strutture di cui all'art. 12, comma 3, lett. i) e con gli arredi previsti dal Catalogo dell'Arredo Urbano Commerciale;
 - postazioni di produttori agricoli su area pubblica;
 - spettacoli viaggianti;
 - chioschi-edicole per vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva;
 - cabine telefoniche;
 - attività produttive su area pubblica (quali ad esempio noleggio senza conducente di biciclette, pattini, segway e simili; locker-storage per il ritiro e la consegna di merci; macchine automatiche per la distribuzione di fototessere, fotocopie e simili; attività artigianali; ecc.).
6. I Municipi, entro il 31 dicembre di ogni anno provvedono, di concerto con il Dipartimento Mobilità e Trasporti, alla predisposizione di piani di rilocalizzazione, oppure di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive alla delocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico di cui al comma 5, primo alinea ubicate sulle sedi stradali, in conformità alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 30/2017 e ss.mm.ii., ritenute in contrasto con la normativa vigente, nel rispetto del decoro e della qualità dell'ambiente urbano. I piani debbono essere coordinati con i piani attuativi del P.G.T.U., qualora redatti. Il procedimento avviato per le delocalizzazioni dovrà concludersi anche con la revoca oppure la trasformazione della tipologia di posteggio. Le occupazioni di suolo pubblico per le quali non sussiste la possibilità di rilocalizzazione o delocalizzazione saranno oggetto di revoca o trasformazione, in aderenza alla Legge Regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019 (Testo Unico del Commercio), con provvedimento della Giunta Capitolina. In caso di mancata deliberazione dei piani da parte degli Organi Municipali entro il termine predetto, la Giunta Capitolina, per il tramite dell'Assessorato competente, attiverà l'esercizio dei poteri sostitutivi ed, in caso di persistente inerzia, provvederà con proprio atto avvalendosi del Dipartimento competente. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente comma, sono adottati gli atti organizzativi conseguenti.

7. I piani di cui al comma 6, prevedono, ad esito delle verifiche di cui al successivo comma 8, la permanenza delle occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi stradali della viabilità principale nei casi di seguito specificati:
- a) su aree riservate alla sosta ed opportunamente recintate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti;
 - b) su marciapiedi, a condizione che non ricadano in uno dei punti d), e), f), g), h) del comma 3 o su strade classificate di scorrimento e che la zona rimasta libera per il transito pedonale sia tale che i pedoni possano defluire liberamente e non si rechino intralcio al traffico e/o pericolo per la sicurezza. I marciapiedi devono essere comunque di larghezza non inferiore a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.
- All'infuori dei casi previsti alle lettere a) e b), i piani medesimi prevedono il trasferimento sulla viabilità locale o su altre aree ritenute idonee.
8. La permanenza sulla viabilità principale delle occupazioni di suolo pubblico di cui ai punti a) e b) del precedente comma 7 è subordinata alla verifica, da eseguirsi su strada a cura dei Municipi territorialmente competenti, che la loro presenza non inneschi fenomeni di sosta illegale, anche di brevissima durata, con conseguente riduzione della fluidità del traffico e della sicurezza della circolazione. Dovrà, altresì, essere attentamente valutata la loro eventuale influenza negativa sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico.
9. I piani prevedono, altresì, la rilocalizzazione e/o la revoca, per motivi di pubblico interesse o delocalizzazione in applicazione dell'articolo 53 della Legge della Regione Lazio n. 22 del 6 novembre 2019 delle occupazioni di suolo pubblico ubicate su viabilità locale non conformi al Codice della Strada e non suscettibili di adeguamento, nonché di quelle eventualmente ricadenti in uno dei punti del comma 3 del presente articolo.
10. I piani contengono:
- l'individuazione di tutte le occupazioni di suolo pubblico da trasferire;
 - l'individuazione delle aree ove ubicare le occupazioni da trasferire;
 - un programma che definisca tempi e scadenze relativi ai trasferimenti.
- L'attuazione dei piani potrà essere applicata con atti separati per ambiti o nella sua interezza. I Piani saranno tempestivamente trasmessi ai Dipartimenti secondo il riparto di competenza di cui al comma 6.
11. I Municipi, di concerto con il Dipartimento Mobilità e Trasporti e il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive, procedono annualmente ad una verifica sull'attuazione dei piani e, se necessario, al loro aggiornamento. L'aggiornamento è effettuato in occasione della redazione e dell'approvazione di Piani Particolareggiati di Traffico per assicurare la congruità con questi ultimi.

Articolo 13.

Limiti oggettivi al rilascio della concessione

1. Fermo restando quanto disposto nell'articolo 12, per le occupazioni, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) la fascia libera di marciapiede, destinata al transito pedonale, non deve essere, comunque, inferiore a 2 metri, sia se adiacente al fabbricato sia se lato ciglio marciapiede;

- b) l'occupazione adiacente ai muri perimetrali dei fabbricati o lato ciglio marciapiede non deve superare la profondità di 1/2 della larghezza del marciapiede;
 - c) ove la larghezza del marciapiede lo consenta, e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 20, commi 1 e 3 del Nuovo Codice della Strada, l'occupazione potrà avvenire sul lato esterno del marciapiede stesso e, comunque, a non meno di 50 cm dal ciglio del marciapiede, purché non in corrispondenza di attraversamenti pedonali, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 12, comma 3, lettera h);
 - d) per l'occupazione del suolo pubblico di lunghezza superiore a 20 metri, anche se afferente ad esercizi diversi, dovranno essere garantiti l'attraversamento ed il passaggio pedonale, mediante l'apertura di varchi non inferiori a metri 2. La distanza massima tra varchi successivi non può essere maggiore di 20 metri;
 - e) per le occupazioni di suolo pubblico afferenti ad esercizi diversi, ma contigui, la cui estensione complessiva supera i 20 metri di lunghezza, il varco verrà realizzato nel punto di confine tra le due occupazioni di suolo pubblico, oppure in corrispondenza di eventuali accessi ai fabbricati di civile abitazione;
 - f) durante l'orario di apertura dei negozi, la superficie occupata, se adiacente al muro perimetrale del fabbricato, non potrà essere superiore al fronte dell'esercizio;
 - g) ove sia possibile un'occupazione sul lato esterno del marciapiede o su sede stradale adibita a carreggiata e/o parcheggio, nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e delle prescrizioni di cui al precedente art. 12, comma 3, lett. i), potranno essere concesse anche occupazioni di aree eccedenti il fronte esercizio del richiedente, previa dichiarazione di liberatoria di tutti gli aventi diritto di affaccio (luce e veduta) sull'area richiesta. L'eventuale concessione di occupazione su stalli, già destinati alla sosta, comporta l'emissione di provvedimento di traffico che formalizzi la variazione della destinazione d'uso della porzione di suolo pubblico concessa;
 - h) le coperture con ombrelloni o tende non dovranno aggettare oltre l'area concessa, né dovranno avere chiusure laterali di alcun genere, né essere infisse al suolo; la loro stabilità dovrà essere garantita mediante sostegni mobili e assistita obbligatoriamente da idonea copertura assicurativa;
 - i) il collocamento di tavoli, fioriere, vasi, apparecchi di illuminazione, elementi di perimetrazione e quant'altro deve rispettare le norme di sicurezza;
 - j) per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, realizzate con vasi, fioriere, cigli, tende, ombrelloni ed altro, devono essere rispettate le misure massime previste per l'occupazione e la conformità ai tipi descritti negli allegati B) e D);
 - k) per le occupazioni su aree private, l'autorizzazione sarà resa con salvezza dei diritti dei terzi ed è subordinata al rilascio, ove occorra, del necessario provvedimento abilitativo edilizio.
2. Per tutti i casi di rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico deve essere sempre e comunque garantita, in modo assoluto e inderogabile, la possibilità di percorrenza e di immediato accesso da ogni entrata di via, piazze e strade anche se private ma aperte al pubblico transito, senza eccezione alcuna, a mezzi di Pronto-Soccorso e Pronto-Intervento.
3. I Municipi e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dovranno tenere un elenco aggiornato delle concessioni per le occupazioni di suolo pubblico rilasciate, suddivise per vie, piazze o singole località e per categorie e localizzate in apposita planimetria

del territorio municipale, nella quale dovranno essere riportate anche le occupazioni di suolo pubblico già esistenti. Tale elenco ed i relativi dati dovranno essere aggiornati in un apposito applicativo informatico, sottoposto anche al coordinamento del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ed alla vigilanza delle direzioni competenti.

Articolo 14.

Rilascio e contenuto dell'atto di concessione

1. L'Ufficio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicati:
 - a) gli elementi indicati ai punti a) e b) della domanda avanzata secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, e i termini del rilascio concesso per quanto riguarda i punti c), d), e), f), g), h), i) e j);
 - b) le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo che disciplinano l'occupazione in base alle specifiche norme di legge o di Regolamento;
 - c) la durata della concessione e le modalità di occupazione;
 - d) l'ammontare del canone di concessione e le modalità di determinazione, in base alla tariffa e al coefficiente moltiplicatore, ove previsto;
 - e) gli obblighi del concessionario di cui al successivo articolo 15;
 - f) le penalità previste in caso di omesso o parziale pagamento del canone di cui all'articolo 33;
2. Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
3. Il soggetto che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non può ottenere il rilascio di concessione se non rimuove la violazione ed estingue i debiti. Il soggetto richiedente che si trova in mora nei confronti di Roma Capitale per il mancato pagamento dei tributi locali non può ottenere il rilascio della concessione se non assolve al pagamento di quanto dovuto. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
4. La concessione viene sempre accordata:
 - a) a termine. Le concessioni permanenti hanno una durata massima di anni 3 (tre) con scadenza al 31 dicembre del terzo anno. Ai titolari di pubblici esercizi e di attività ricettive aderenti ai progetti unitari approvati ai sensi della disciplina particolare di cui alla lettera B) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003 la concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di 5 (cinque) anni;
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli del competente Ufficio comunale;
 - d) con facoltà da parte di Roma Capitale di imporre ulteriori prescrizioni per finalità di pubblico interesse.

5. Per il commercio su area pubblica la durata delle concessioni è regolata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 e della Legge regionale Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.
6. Roma Capitale può introdurre ulteriori canoni connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 15.

Obblighi del titolare della concessione

1. Il concessionario, responsabile di qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione, è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione, tra cui gli obblighi di:
 - a) rispettare la superficie concessa;
 - b) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;
 - c) versare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 33, il canone determinato nell'atto di concessione, con i successivi aggiornamenti;
 - d) adempiere agli obblighi e alle spese, conseguenti all'atto di concessione;
 - e) esporre il cartello segnaletica eventualmente rilasciato ai sensi dell'articolo 28 del presente Regolamento;
 - f) esporre all'esterno, privo dell'indicazione inerente i dati personali e all'interno dell'esercizio commerciale, l'atto di concessione e la planimetria dell'occupazione ad esso inerente o copie autentiche degli stessi, rilasciate dall'ufficio competente;
 - g) provvedere a proprie spese, ove previsto dai piani di massima occupabilità elaborati dai Municipi di cui all'articolo 10, comma 4, del presente Regolamento, ad evidenziare l'esatta delimitazione dell'occupazione autorizzata mediante l'apposizione di idonei segni distintivi (ad esempio borchie) dei quali dovrà essere fornita congrua illustrazione nella relazione tecnica di cui al punto f), comma 1, dell'articolo 8;
 - h) restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso;
 - i) comunicare entro trenta giorni all'ufficio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante o dell'amministratore del condominio, nel caso in cui la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - j) trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 2, del presente Regolamento, nel caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità.
2. L'inosservanza degli obblighi prescritti dalle lettere a), e), f), g) e j) del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150,00 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando l'applicazione dell'articolo 17 del presente Regolamento, ove ne ricorrano i presupposti. L'inosservanza degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 1 comporta, altresì, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 e la comminazione, tra le due misure, della sanzione di importo maggiore.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano nel rispetto delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni

amministrative di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020.

Articolo 16.

Subentro nella concessione

1. Sono vietati, a pena di nullità, la sub-concessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:
 - a) variazione della titolarità o della gestione di un'attività commerciale o economica, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
 - b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.
2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a), con riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente, ha l'obbligo di dichiararlo nella SCIA di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata, autocertificando ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento già rilasciato, della documentazione attestante l'avvenuto trasferimento di titolarità dell'esercizio, comprensivo del provvedimento concessorio già esistente, e che nulla è mutato rispetto allo stato dei luoghi ed all'area di occupazione del suolo pubblico.
3. A seguito della presentazione della SCIA di subingresso con la dichiarazione di cui al comma 2, l'Ufficio competente determina la reintestazione della concessione al nuovo titolare, ai sensi dell'art. 82, comma 1 del Testo Unico del Commercio di cui alla Legge della Regione Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.
4. Nei casi di cui al comma 1, lett. a), con riferimento alle attività commerciali o economiche che non siano attività di somministrazione di alimenti e bevande, e nei casi di cui al comma 1, lett. b), il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente ha l'obbligo di attivare, entro 15 (quindici) giorni dalla variazione, il procedimento di rilascio della nuova concessione, proponendo all'Ufficio competente apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), h), i), j), k) e m) dell'art. 7. La domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente e l'autocertificazione idonea a comprovare il titolo al subingresso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, la reintestazione di cui al comma 3 e il rilascio della nuova concessione di cui al comma 4 sono subordinati al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.
6. Per le occupazioni temporanee, la reintestazione di cui al comma 3 e il rilascio della nuova concessione di cui al comma 4 sono subordinati al versamento del canone a partire dalla data di presentazione della SCIA/richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
7. Per il commercio su area pubblica, in caso di subentro si applica la disciplina di cui al D. Lgs. n. 114/1998 e della Legge della Regione Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

Articolo 17. Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione ed individuato in conformità a quanto previsto all'articolo 8;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Dirigente competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni.
 Se il Dirigente competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare le sue discolpe. Ottenute queste dichiarazioni, oppure scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Dirigente competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
 Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo 16;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 18. Modifica, sospensione e revoca

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.
2. Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con un'apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le

disposizioni sull'imposta di bollo. Lo stesso concessionario può presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico che insistono in un particolare Piano di Massima Occupabilità, anche se già precedentemente approvato, da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina.

3. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate al concessionario tramite posta elettronica certificata o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 19.

Rinnovo e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Salve le diverse modalità di rinnovo per le tipologie speciali di occupazioni, le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l'anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e che rispettino determinate prescrizioni eventualmente stabilite dalla Giunta Capitolina e che l'Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza.
3. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, presentata prima della scadenza, mediante il rilascio di un nuovo atto. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. La richiesta di rinnovo della concessione temporanea è presentata all'ufficio competente, secondo quanto previsto nell'articolo 6 del presente Regolamento.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, direttamente o tramite posta elettronica certificata, o raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma normativamente ammessa.
6. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone pagato per l'occupazione temporanea e libera dal pagamento del canone per l'occupazione permanente, relativamente alle eventuali annualità seguenti a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 20.

Occupazione d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi

eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

2. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a 6 (sei) giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, la domanda può essere inoltrata 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno dell'occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente su apposito modulo oppure tramite procedura online. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al periodo precedente, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 21.

Commercio su aree pubbliche

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche all'esercizio del commercio su area pubblica che non è svolto nei mercati, attrezzati o meno, salvo per quanto attiene al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, che è disciplinato dalla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 dell'1 giugno 2017, e successive modificazioni.

Articolo 22.

Conferimento rifiuti

1. Coloro che intendono effettuare occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale culturale, di tipo sportivo, ecc., devono presentare agli uffici competenti, quale condizione al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 15, la documentazione relativa all'avvenuta stipula di un contratto per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente di settore. L'obbligo non sussiste per le occupazioni per le quali il canone non è dovuto ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 23.

Occupazione abusiva di suolo pubblico

1. È considerata abusiva:
 - a) l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;
 - b) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - c) l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure che permanga dopo decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca, disdetta o annullamento dell'atto di concessione.
2. L'Ufficio competente procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità della stessa o per la quale non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione abusiva.

3. Ai fini della rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva. Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d'ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.
4. In caso di occupazione abusiva si procede con le forme previste all'articolo 17.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il Municipio competente ne dà comunicazione all'Organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per 3 (tre) giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
6. Ai fini della definizione della recidiva, si rinvia all'articolo 74, comma 1, lettera m), della Legge regionale Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

Articolo 24.

Indennità e sanzione per occupazione abusiva

1. Chiunque effettui un'occupazione abusiva di suolo pubblico è soggetto al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e l'occupazione abusiva si considera permanente se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre - negli altri casi - si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Nei casi di occupazione abusiva commessa in relazione a tipologie di occupazione esenti o agevolate dal pagamento del canone, in base a specifiche previsioni regolamentari, è dovuta l'indennità determinata sulla base delle tariffe ordinarie stabilite per le tipologie di occupazione realizzata.
2. La somma dovuta a titolo di indennità è maggiorata degli interessi legali da computarsi a giorno con decorrenza, per le occupazioni abusive permanenti, dal giorno dell'accertamento dell'illecito, e per le occupazioni abusive temporanee, dal giorno dal quale si presumono effettuate, ai sensi del comma 1.
3. L'indennità è dovuta, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. Chiunque effettui una occupazione abusiva di suolo pubblico, diversa da quella descritta nel Capo VI della Legge regionale Lazio n. 22 del 6 novembre 2019, relativamente agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'indennità, ferme restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Si applica il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la notificazione del verbale di accertamento dell'occupazione abusiva, redatto da personale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale o da altri pubblici ufficiali incaricati dal Sindaco e dagli

addetti all'attività di accertamento contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per il controllo delle entrate di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 1, commi 158 - 159 - 160 - 179 -180 - 181- 182, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, aventi la natura di pubblici ufficiali per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

6. L'ufficio o il comando di appartenenza dell'agente accertatore trasmette, entro il quinto giorno successivo all'accertamento, copia del verbale al Municipio competente per territorio o alla Struttura centrale competente per materia, contenente gli estremi dell'occupazione abusiva e tutti gli altri elementi necessari all'avvio della procedura di recupero dell'indennità di cui al comma 1.
7. Il Municipio o la Struttura centrale competente provvede al recupero dell'indennità di occupazione abusiva mediante emissione di un avviso di accertamento esecutivo, da notificare al trasgressore entro i termini di prescrizione stabiliti dall'articolo 2947 del codice civile.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata - ove ne ricorrano i presupposti - con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
9. Al fine di semplificare ed efficientare l'attività di recupero dell'indennità e il procedimento sanzionatorio, l'Amministrazione dovrà dotarsi di apposito strumento informatico.

Capo III Canone per l'occupazione

Articolo 25. Soggetti obbligati

1. Il canone di cui all'articolo 3, comma 1, è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione. In caso di uso comune dell'occupazione, è effettuato un unico pagamento e tutti i contitolari della concessione, ovvero gli occupanti di fatto, ne sono responsabili in solido.
2. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.

Articolo 26. Determinazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio di Roma Capitale in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e

del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

2. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone annuo è determinato in base alla tariffa forfetaria unitaria, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, moltiplicata per il numero delle utenze complessive del soggetto titolare dell'atto di concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di 800,00 euro. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
Il numero complessivo delle utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, è comunicato dai soggetti passivi con apposita dichiarazione da inviare entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Nei casi di occupazione d'urgenza il canone è determinato aumentando del 50 per cento la tariffa prevista per ciascuna categoria.
4. Per le concessioni di aree prestabilite dall'Amministrazione e assegnate a soggetti che offrono gratuitamente beni e servizi, secondo la disciplina fissata dalla Giunta Capitolina, il canone può essere ridotto fino alla concorrenza del suo ammontare o affrancato per un determinato periodo, tenendo conto dei costi di fornitura stimati dagli uffici comunali addetti.

Articolo 27.

Determinazione delle tariffe

1. Il canone è corrisposto sulla base delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella tabella, allegato C), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. La tariffa standard annua è pari a 74,40 euro; la tariffa standard giornaliera è pari a 2,01 euro. Le tariffe standard sono modificate, in aumento o in riduzione, secondo il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi all'occupazione. I coefficienti moltiplicatori sono stabiliti per specifiche attività, anche in relazione alle modalità di occupazione, e si applicano all'intera area occupata.
3. Il territorio di Roma Capitale è articolato in quattro categorie, tenuto conto dell'importanza delle strade in cui sono comprese le aree oggetto di concessione. In applicazione dei criteri di cui al comma 2, è prevista una tariffa speciale, pari alla tariffa normale aumentata del 50 per cento, per tipologie specifiche di occupazione, ove realizzate nelle zone e strade di particolare pregio. Se l'occupazione insiste in strade di differente categoria, l'occupazione si intende realizzata interamente in quella di classe superiore.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua di cui al comma 2, articolata nelle categorie stradali di cui al comma 3, è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa

standard annua è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. In base al principio di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le tariffe sono ridotte del 20 per cento nelle strade precluse al traffico per oltre sei mesi o nelle aree disagiate di cui all'articolo 31, lettera f), ai fini dello svolgimento di lavori pubblici e del 50 per cento nel caso di uno spostamento dell'attività commerciale per un periodo superiore a sei mesi, conseguente ad iniziative e/o deliberazioni di Roma Capitale medesima. La misura si applica alle occupazioni permanenti, realizzate dagli esercizi commerciali e artigianali, e per l'intero anno di riferimento, previa determinazione del responsabile, di cui all'articolo 36.

Articolo 28.

Commisurazione rispetto allo spazio

1. L'entità dell'occupazione soggetta al canone è data dalla superficie espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento della frazione decimale all'unità superiore. Per superficie espressa in metri lineari, si intende la superficie data dalla lunghezza dell'occupazione moltiplicata una larghezza convenzionale di un metro. L'entità dell'occupazione, soprastante o sottostante, è data dalla minima figura piana geometrica che ne circonda la proiezione al suolo. L'entità dell'occupazione, realizzata con chioschi e simili, è data dalla minima figura piana geometrica proiettata al suolo, partendo dalle estremità della copertura del manufatto. Le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto, e funzionalmente connesse tra di loro, sono sommate per determinare l'entità dell'occupazione e il relativo canone.
2. Ai sensi del comma 1, le insegne, tende, faretti, vetrine e simili che occupano spazi sovrastanti il suolo, sono sommate per determinare l'entità dell'occupazione, anche se gli oggetti risultano sovrapposti. Ciascun oggetto è misurato in metri lineari e la misura è data dalla base della minima figura piana geometrica regolare, che ne circonda la proiezione al suolo. La somma degli oggetti è calcolata in ragione del 25 per cento.
3. Per i distributori di carburante, l'entità dell'occupazione è data dalla superficie del suolo pubblico occupato, tenendo conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi.
4. Per le occupazioni eccedenti i 1000 metri quadrati o lineari, l'eccedenza è calcolata in ragione del 10 per cento dell'occupazione effettiva, tranne nella Città Storica, dove l'eccedenza è calcolata in ragione del 50 per cento dell'occupazione effettiva.
5. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è determinata, fatta eccezione per gli spazi utilizzati - anche da terzi - per scopo di lucro, in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
6. Per le occupazioni di carattere temporaneo realizzate per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di spettacolo a rilevanza nazionale ed internazionale ad accesso oneroso, la superficie eccedente i 1000 metri quadrati o lineari, in deroga a quanto stabilito ai commi 4 e 5, è calcolata in ragione del 40 per cento dell'occupazione effettiva, tranne nella Città Storica, dove l'eccedenza è calcolata in ragione del 60 per cento dell'occupazione effettiva.

7. Per i passi carrabili, compresi quelli di accesso ai fondi rustici, la superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno del fondo al quale si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare "convenzionale", indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Gli stessi criteri di misurazione si applicano per gli accessi posti a filo del manto stradale, compresi quelli di accesso ai fondi rustici, qualora, a seguito di domanda dell'interessato, sia stato rilasciato da Roma Capitale apposito cartello segnaletica per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi.
8. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture e simili, il canone è commisurato, per ogni strada, alla lunghezza del percorso dell'occupazione espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere, impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti e sottostanti. Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.
9. Per le occupazioni temporanee, realizzate dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi ai fini della fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è determinato per metro lineare di strada occupata, in base alla tariffa e con appositi coefficienti moltiplicatori secondo le fasce di larghezza degli scavi e delle zone di rispetto. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione indicata nel progetto, depositato per l'autorizzazione allo scavo del suolo. Per le occupazioni temporanee, relative alle attività strumentali di cantiere delle suddette aziende, il canone è determinato, in base alla tariffa, per metro quadrato di area data in consegna.
10. L'Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco iscritte all'apposito Albo, da istituire presso il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive, dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità di eccedenza non superiore al 25 per cento.
11. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, la durata dello spazio occupato per l'effettuazione di lavori per la realizzazione di sottoservizi è commisurata al periodo di effettiva occupazione come risulta dal cronogramma dei lavori allegato alla domanda di cui all'art. 8.

Articolo 29. Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi di trasporto pubblico, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano pubblicità, oppure con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o con le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana;
- d) le occupazioni effettuate con le vetture, destinate al servizio di trasporto pubblico, oppure con le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi assegnati;
- e) le occupazioni effettuate con le autovetture adibite a trasporto pubblico mediante veicoli da piazza, nelle aree a ciò destinate;
- f) le occupazioni effettuate con gli impianti adibiti ai servizi pubblici in concessione, sempre che ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita a Roma Capitale;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- j) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'Impresa di trasporto;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- m) le rampe, gli scivoli d'accesso o le altre occupazioni necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche, gli accessi carrabili ed i parcheggi destinati ad uso esclusivo dei soggetti titolari dell'apposito contrassegno rilasciato per i veicoli a servizio di persone invalide;
- n) le occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione dei pubblici servizi;
- o) le occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato o di carattere politico e sindacale, purché l'occupazione non ecceda i 20 metri quadrati;
- p) le occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere politico e sindacale, della durata non superiore ad 1 giorno, anche durante il periodo autorizzato per i lavori preparatori e le attività di ripristino, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;
- q) le occupazioni relative ai passi carrabili affrancati;
- r) le occupazioni di aree adibite alla sosta pubblica dei mezzi di circolazione, comprese quelle affidate da Roma Capitale ad una propria azienda o società per la gestione del relativo servizio, anche a pagamento;
- s) le occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati;
- t) le occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative, organizzate e gestite da Roma Capitale direttamente oppure mediante appalto, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;
- u) le occupazioni effettuate dagli appaltatori di Roma Capitale, per l'esecuzione delle opere e dei servizi pubblici affidati;
- v) le occupazioni degli spazi pubblici soprastanti, effettuate con luminarie e addobbi che non arrechino messaggi pubblicitari;

- w) le occupazioni necessarie all'esecuzione di interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti su edifici di culti ammessi di proprietà di enti religiosi;
 - x) le occupazioni realizzate con stalli di sosta per le biciclette e per altri velocipedi, di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
 - y) le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici ed i relativi posti auto, qualora previsti;
 - z) le attrezzature necessarie, se conformi al decoro, per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da privati su concessione di Roma Capitale, diretta o indiretta:
 - aa. le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprensive delle aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà di Roma Capitale, o destinate a diventarlo, alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
 - bb. le occupazioni per l'esercizio dell'arte di strada nei limiti indicati dagli specifici regolamenti emanati dall'Amministrazione Capitolina;
 - cc. le occupazioni di suolo pubblico effettuate da librerie ed edicole, queste ultime solo fuori del perimetro della Città Storica, fino ad un limite massimo di 1 metro quadrato ed utilizzate esclusivamente per l'esposizione di libri e riviste;
 - dd. le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle associazioni senza scopo di lucro per iniziative, manifestazioni ed eventi in ambito culturale, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;
 - ee. le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici e abbia il patrocinio di Roma Capitale;
 - ff. le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprensive delle aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture e/o opere, di proprietà di Roma Capitale o destinate a diventarlo, necessarie allo svolgimento di eventi per i quali l'Amministrazione ha dichiarato, attraverso apposito atto di Giunta Capitolina, il pubblico interesse;
 - gg. le occupazioni relative all'installazione dei sistemi di video sorveglianza, promossi e realizzati dai privati, autorizzati da Roma Capitale, le cui immagini vengono convogliate nelle sale di controllo in capo a Roma Capitale (Polizia Locale, Dipartimenti, Società Partecipate) e/o Forze dell'Ordine. In tale fattispecie sono comprese anche le aree di quartiere.
2. I regolamenti di settore possono individuare ulteriori casi e attività, previsti in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e con forme di partenariato pubblico-privato, non configurabili come occupazioni di suolo pubblico e/o casi e attività per cui il canone non è dovuto.
 3. L'applicazione delle esenzioni di cui al presente articolo non determina l'automatica esclusione dell'applicazione del canone riferito alle eventuali esposizioni pubblicitarie, come disciplinato dalla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2020.

Articolo 30.
Riduzioni del canone

1. È riconosciuta una riduzione in misura pari all'80 per cento del canone dovuto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per la manutenzione delle facciate, il restauro degli immobili, la centralizzazione dell'impianto di ricezione, la riqualificazione energetica degli edifici, gli interventi certificati di miglioramento e/o adeguamento sismico degli immobili rientranti tra gli interventi ammessi al c.d. Sisma bonus, purché tali interventi si concludano entro 9 (nove) mesi dal rilascio della concessione da parte dell'Amministrazione Capitolina e nell'oggetto della concessione sia attestata la conformità dei lavori alle prescrizioni previste dal Piano di tutela dell'immagine dell'area urbana della città di Roma, anche articolato per territori comunali. La riduzione si applica ai lavori iniziati entro i 18 (diciotto) mesi dall'approvazione del Piano. I termini previsti nel presente comma sono fatti salvi in caso di inerzia da parte dell'Amministrazione e per cause non imputabili al concessionario.
2. Nelle more dell'adozione del Piano di tutela dell'immagine dell'area urbana della città di Roma, la riduzione riconosciuta per le occupazioni di cui al comma 1 si applica, secondo le medesime modalità, agli immobili di interesse storico o artistico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di proprietà privata o pubblica del Centro Storico e della Città Storica, nonché agli immobili pubblici e privati dei Municipi nei quali sia già vigente un Piano di tutela dell'immagine.
3. È riconosciuta una riduzione in misura pari al 50 per cento del canone dovuto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da privati allo scopo di eliminare scritte vandaliche dagli immobili, a condizione che nell'istanza di concessione sia attestato l'utilizzo di prodotti idonei ad evitare nuovi imbrattamenti, per il periodo di tempo necessario alla realizzazione degli interventi di ripulitura e fino ad un massimo di 9 (nove) mesi.
4. In caso di superamento del limite temporale pari a 9 (nove) mesi, non prorogabili, per la realizzazione dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti titolari delle concessioni decadono dalle agevolazioni di cui al presente articolo ed il canone è applicato per intero per tutta la durata della concessione.
- 4-bis. È riconosciuta una riduzione in misura pari al 25 per cento del canone dovuto dalle società di telecomunicazioni per le occupazioni temporanee funzionali alla effettuazione di lavori per la realizzazione di sottoservizi finalizzati alla digitalizzazione del territorio di Roma Capitale, a condizione che il tempo originariamente previsto per il completamento dei lavori sia ridotto del 25 per cento e che il ripristino della pavimentazione stradale sia effettuato a regola d'arte entro 30 (trenta) giorni dalla fine lavori.
5. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di determinazione della misura del canone dovuto per particolari tipologie di occupazione di suolo pubblico per le quali l'Amministrazione riconosca apposite riduzioni dal pagamento del canone dovuto.

Articolo 31.

Disciplina rimessa alla competenza della Giunta Capitolina

1. Con Deliberazione di Giunta Capitolina, l'Amministrazione può:
 - a) stipulare, previo parere degli organi competenti, convenzioni ovvero approvare specifici progetti con soggetti terzi che prevedano la compensazione totale o parziale del canone, ovvero in caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione ad iniziative volte al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità, l'ampliamento della superficie già contemplata nei Piani di Massima Occupabilità a fronte dell'effettuazione di prestazioni di pubblico interesse o utilità quantificate, il cui valore è determinato nella convenzione o negli stessi progetti con modalità e criteri da determinarsi mediante avviso pubblico;
 - b) determinare specifici canoni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero per l'utilizzo strumentale e precario di beni culturali in consegna all'Amministrazione, il cui importo sia individuato sulla base della superficie occupata, della tipologia di occupazione e del rilevante interesse turistico della manifestazione o dell'esposizione, nonché dall'eccezionalità dell'evento e per l'effettuazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città;
 - c) determinare riduzioni ovvero l'esenzione dal pagamento del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento, il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari;
 - d) determinare l'esenzione ovvero la riduzione del Canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico il cui utilizzo sia destinato a favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, startup, per un periodo massimo di 2 (due) anni;
 - e) determinare l'esenzione o la riduzione del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico il cui utilizzo sia per favorire lo sviluppo di librerie, in tutta Roma Capitale, di edicole ed artigianato fuori della Città Storica e del solo artigianato non alimentare consentito dallo specifico Regolamento, all'interno della Città Storica;
 - f) deliberare agevolazioni per le attività commerciali ed artigianali insediate in zone disagiate della città o nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
 - g) deliberare agevolazioni anche sotto forma di riduzione del canone concessorio per le attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione di linee di metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate ai grandi eventi sportivi internazionali ed insediate, oltre che nelle aree precluse, a causa di tali lavori, al traffico veicolare o pedonale, anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa;
 - h) deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali in specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali;

- i) ridurre altresì, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana;
- j) determinare l'esenzione ovvero la riduzione del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico di totem contenenti defibrillatori di ultima generazione dotati di telecontrollo, onde gestire le emergenze e il continuo monitoraggio h24 in termini di funzionalità ed efficienza;
- k) prevedere riduzioni o agevolazioni nel caso il concessionario di un'occupazione di suolo pubblico sperimenti e applichi sistemi di calcolo puntuale della percentuale della raccolta differenziata;
- l) determinare riduzioni ovvero esenzioni dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni destinate ad iniziative, manifestazioni ed eventi in ambito culturale, la cui valenza sia riconosciuta dall'Amministrazione, e per le connesse occupazioni di eventuali spazi accessori e funzionali a vocazione commerciale, ferma restando la prevalenza su questi ultimi della superficie destinata allo svolgimento della attività culturali;
- m) prevedere riduzioni in conformità ai principi di corrispettività stabiliti dalla normativa vigente, nel caso di manifestazioni, eventi o iniziative per i quali è richiesta la concessione di un'occupazione di suolo pubblico, laddove il soggetto promotore provveda in autonomia, senza oneri per l'Amministrazione, alla gestione dei rifiuti;
- n) prevedere riduzioni o agevolazioni nei confronti di coloro che implementino la policy plastic free secondo linee guida emanate dall'Amministrazione;
- o) prevedere rideterminazioni o esenzioni dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni destinate alla realizzazione di riprese televisive, cinematografiche, fotografiche e multimediali, riconosciute dall'Amministrazione di rilevante interesse culturale, produttivo e promozionale per la città.

Articolo 32.

Affrancazione del canone per i passi carrabili e le intercapedini

1. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 (venti) annualità, secondo la tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda di affrancazione da parte del concessionario.
2. La domanda, presentata al Municipio competente per territorio, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo, purché sia stata versata la somma.
3. Qualora vengano apportate successive variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare un maggiore ammontare del canone in base alla tariffa vigente nell'anno di affrancazione, ne cessa l'effetto e non si fa luogo alla restituzione della somma già versata.
4. Il canone relativo alle intercapedini può essere definitivamente assolto mediante il versamento all'atto del rilascio della concessione di un importo pari a 5 (cinque) volte la tariffa massima stabilita per tali occupazioni.

Articolo 33.
Pagamento e penalità

1. Per le occupazioni permanenti, con riferimento al primo anno, il canone decorre dal primo giorno del mese nel corso del quale è comunicato al richiedente il completamento dell'istruttoria della domanda di concessione, di cui al comma 4 dell'articolo 9, ed è dovuto in ragione di un dodicesimo per ciascun mese di occupazione. Per le annualità successive, il canone è dovuto per anno solare secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione, indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.
3. Il canone deve essere pagato entro il settimo giorno dalla comunicazione di cui agli articoli 9, comma 4, e 18, contestualmente al rilascio dell'atto di concessione, mediante versamento presso i servizi di tesoreria o su conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili da Roma Capitale o attraverso la piattaforma nazionale pagoPA. Per le Aziende di trasloco iscritte all'apposito Albo, l'Amministrazione può stabilire modalità particolari di pagamento anticipato, quale ad esempio carnet prepagato o similari.
4. La somma dovuta è arrotondata per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 euro o per difetto se inferiore a detto limite.
5. Il canone per l'occupazione permanente, se inferiore o pari a 500,00 euro, è pagato in unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; se superiore a 500,00 euro, può essere pagato in quattro rate di uguale importo, senza applicazione di interessi, aventi scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Se l'occupazione ha inizio nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata tenendo conto delle scadenze ancora utili, fermo restando il pagamento della rata iniziale contestualmente al rilascio dell'atto di concessione. Se l'occupazione ha inizio dopo il mese di luglio, il canone può essere pagato, per metà, contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e, per l'altra metà, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
6. Il canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, deve essere pagato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno, tramite la piattaforma nazionale pagoPA; copia dell'attestazione di avvenuto pagamento del canone deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 2.
7. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il titolare della concessione perde, di diritto, il beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del canone ancora dovuto, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza della rata non corrisposta.
8. Roma Capitale può inviare, tramite PEC o tramite posta elettronica, avvisi di scadenza senza che tale facoltà modifichi i termini di scadenza e gli obblighi degli utenti a provvedere spontaneamente al pagamento nei termini di Regolamento.
9. Il canone per l'occupazione temporanea è pagato con le modalità stabilite dai commi 2, 3 e 4, e non può essere rateizzato.
10. I soggetti che, per le loro particolari attività, hanno esigenze di realizzare, con frequenza, le occupazioni temporanee possono costituire un deposito in cui l'ufficio addebita il canone dovuto per ogni concessione.

11. L'omesso o parziale pagamento del canone comporta l'applicazione di una penale pari al 30 per cento del canone dovuto o del restante canone dovuto, oltre agli interessi legali da computarsi a giorno a decorrere dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento.
12. L'Ufficio competente notifica al titolare della concessione un avviso di liquidazione del canone, maggiorato degli interessi e della penale del 30 per cento, e procede alla notifica del provvedimento di dichiarazione di decadenza dalla concessione, salvo definizione del pagamento.
13. Il titolare della concessione può definire l'avviso di liquidazione versando, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione, il canone dovuto, maggiorato degli interessi legali e della penale ridotta al 10 per cento.
14. Prima della notifica dell'avviso di liquidazione, l'omesso o parziale pagamento del canone può essere definito pagando il canone dovuto, maggiorato degli interessi legali e della penale ridotta al 5 per cento.
15. Ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile, il termine di prescrizione degli adempimenti di cui al comma 12 è fissato in 5 (cinque) anni.

Articolo 34.

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere con apposita domanda indirizzata al responsabile di cui all'articolo 36, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine di prescrizione di 5 (cinque) anni di cui all'articolo 2948 del codice civile.
2. La domanda deve contenere, oltre alle generalità complete del titolare della concessione ed agli estremi della stessa, le motivazioni della richiesta e deve essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Il responsabile dispone sul rimborso entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego deve essere motivato con atto scritto.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.
5. La modifica, sospensione o revoca della concessione di cui all'articolo 18 danno diritto al rimborso del canone, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione, con esclusione di ogni altra somma a titolo di indennizzo o risarcimento.
6. Nei casi di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, non si fa luogo alla restituzione del canone, né di altra somma versata a qualsiasi titolo.

Articolo 35.

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante notificazione di atti di accertamento esecutivi, ai sensi dell'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 36.
Responsabile

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del Regolamento Generale delle Entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sugli atti di riscossione coattiva e dispone i rimborsi.

Capo IV
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 37.
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica alle concessioni di occupazione suolo pubblico esistenti al 1° gennaio 2021, nonché a quelle rilasciate, anche in sede di rinnovo, a decorrere da tale data.
2. Per l'anno 2021, il canone per l'occupazione permanente, se inferiore o pari a 500,00 euro è pagato in unica soluzione entro il 30 aprile; se superiore a 500,00 euro, può essere pagato in quattro rate di uguale importo, senza applicazione di interessi, aventi scadenza, rispettivamente, il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 dicembre.
3. Le quattro categorie stradali, di cui al comma 3 dell'articolo 27, sono quelle individuate dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2726 del 20 luglio 1977. Con Deliberazione della Giunta Capitolina potrà essere ridefinito l'ambito di applicazione della zona speciale, nonché di specifici parametri territoriali quali ad esempio: il valore degli immobili a destinazione commerciale nella zona; la presenza di importanti elementi di richiamo turistico (musei, basiliche, monumenti, piazze, ecc.); la concentrazione degli esercizi; il particolare pregio della qualità urbana (architettonica, storica, di arredo, ecc.).
4. Per il canone di occupazione di suolo pubblico realizzata per le riprese cinematografiche e televisive si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 3 gennaio 2001, come modificata dalla deliberazione consiliare n. 44 del 22 marzo 2004.
5. Per le competenze e procedure in materia di concessioni di suolo pubblico sono fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento del decentramento amministrativo e dalle deliberazioni speciali di settore adottate.
6. Al fine di assicurare la compatibilità delle occupazioni di suolo pubblico con i valori primari di luoghi ed edifici soggetti alla tutela ambientale, archeologica, culturale, monumentale, paesaggistico-territoriale e storico-artistica, la Giunta Capitolina stabilisce, con proprio atto, le disposizioni tecnico-amministrative, volte a garantire le suddette finalità nonché la riqualificazione del decoro urbano. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno pertanto essere adeguate alla disciplina, deliberata dalla Giunta Capitolina, e saranno sottoposte a revoca, qualora le modalità di occupazione non vengano uniformate alle nuove prescrizioni di salvaguardia, entro un termine perentorio fissato di regola in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione inoltrata dall'Ufficio competente. Il provvedimento di

- revoca è emesso in base all'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non producendo effetti il pagamento del canone già eseguito, se non per il rimborso di cui all'articolo 34.
7. Con apposita deliberazione, la Giunta Capitolina approva e revisiona, nel rispetto del decoro e con cadenza triennale, il Catalogo dell'Arredo Urbano, valutando altresì forme di procedura semplificate e celeri per coloro i quali si adeguino entro 6 (sei) mesi secondo le modalità ivi prescritte, nonché le eventuali proposte migliorative del medesimo, presentate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
 8. Le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che non contrastano con le norme ivi contenute, sono rinnovate su richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto.
 9. Le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che contrastano con le norme ivi contenute devono essere adeguate entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Il mancato adeguamento entro detto termine comporta la revoca della concessione, disciplinata dall'articolo 18 del Regolamento.
 10. Sono revocate le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 892/1981 e quelle relative alla disciplina ordinaria contenuta al punto A) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003.
 11. Il presente Regolamento recepisce gli allegati B) (Primo elenco aree sottoposte a vincolo) e D) (Sistemi coordinati per l'arredo urbano delle aree di suolo pubblico concesse ad uso dei pubblici esercizi della città storica) della Deliberazione Consiglio Comunale n. 104/2003, nonché l'allegato A) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 193/2015 e ss.mm.ii. Tali allegati costituiscono rispettivamente gli allegati A), B) e D) del presente Regolamento.
 12. La Commissione prevista al comma 2 del punto A) del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2003 continuerà a svolgere la propria attività fino al completamento dei lavori in essere alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
 13. La Giunta Capitolina, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della presente deliberazione, dovrà integrare l'Allegato D) inserendo gli elementi appropriati, almeno uno per ciascuna zona di ubicazione per le seguenti tipologie presenti all'Allegato B: ombrelloni, tende (con esclusione di quelle autoportanti), pannellature, fioriere, elementi complementari, apparecchi di riscaldamento.
 14. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il termine di cui all'art. 12, comma 6, è computato secondo quello già previsto dall'articolo 4-quater, comma 7, della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 91/2019.
 15. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le istanze di revisione dei Piani di Massima Occupabilità, già inviate all'Amministrazione, devono essere confermate dall'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del suddetto Regolamento e saranno istruite in ordine cronologico dalla data di comunicazione di conferma dell'istanza. Il termine del procedimento è fissato in 150 (centocinquanta) giorni. I criteri da adottare saranno esclusivamente quelli indicati nel presente Regolamento. Successivamente, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, con proprio atto, provvederà ad effettuare una ricognizione dei criteri di cui al presente Regolamento da adottare ai fini della

revisione e della redazione dei Piani predetti, da sottoporre alla Giunta Capitolina per l'approvazione. È fatta salva la validità di tutti i Piani di Massima Occupabilità già approvati dagli Organi comunali e/o municipali competenti, ferma restando la facoltà di attivare specifico procedimento di revisione.

Articolo 38.

Normativa transitoria COVID-19

1. La normativa transitoria contenuta nel presente articolo per la salvaguardia delle attività produttive e dei posti di lavoro si applica, a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, come disciplina aggiuntiva a quella prevista nella Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 81/2020 per le nuove concessioni o l'ampliamento di quelle esistenti presentate secondo quanto previsto dalla stessa deliberazione e per le quali:
 - a) si stabilisce una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2021;
 - b) è sospesa l'applicazione delle limitazioni previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2006 e di tutti i Piani di Massima Occupabilità approvati dall'Amministrazione centrale o dai Municipi di Roma Capitale;
 - c) come previsto dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 81/2020 per i pareri di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, gli Uffici si attengono nella definizione dei criteri al rispetto del Codice della Strada ed alla distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti. Sono, inoltre, derogati gli ulteriori criteri previsti agli articoli 10, 12 e 13 del presente Regolamento, del P.G.T.U. e del Regolamento Viario Parte IX al Paragrafo 20 (Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015, relativi allegati e ss.mm.ii.), tipologie di arredo per ciascuna zona del catalogo dell'arredo urbano (Deliberazione di Giunta Capitolina n. 193/2015 e ss.mm.ii);
 - d) il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, non è subordinato alle deliberazioni della Giunta Capitolina;
 - e) è sospesa la disciplina di cui all'articolo 37, comma 9;
 - f) i termini previsti dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 81/2020 per la presentazione delle domande, sia di nuova occupazione di suolo pubblico che di ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico, sono prorogati al 31 dicembre 2021 in conseguenza di analoga proroga prevista dal decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 come successivamente ulteriormente modificato dal decreto legge n. 41/2021.
2. Entro il 31 dicembre 2021, l'Assemblea Capitolina, alla luce degli esiti della revisione delle condizioni emergenziali, adotterà apposito provvedimento per l'eventuale modifica delle norme transitorie di cui al presente articolo.
3. In occasione dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, l'Amministrazione può valutare, d'intesa con le Associazioni di categoria, la temporanea sospensione dell'utilizzo di alcune delle aree destinate all'occupazione di suolo pubblico dei posteggi di commercio su area pubblica.
4. Le concessioni su viabilità principale in scadenza entro il 31 dicembre 2020 che interrompono la continuità della sosta tariffata sono prorogate di 18 (diciotto) mesi.

ROMA



ALLEGATO A

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLA CITTÀ STORICA E NELLE VIE E PIAZZE DENOMINATE "SALOTTI DELLA CITTÀ". REVOCA DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 319/91 E N. 133/92.

Allegato A : Primo Elenco Aree sottoposte a vincolo (D.L. 490/99)

//// ZTL Zona a Traffico Limitato

ROMA



D.L. 490/99



Aree Archeologiche



Piazze e Strade del Decreto Gattaso

- 1 Piazza S. M. in Trastevere,
- 2 Piazza del 500
- 3 Largo dell' Angelicum
- 4 Piazza dell'Aracoeli
- 5 Piazza Barberini
- 6 Piazza del Campidoglio
- 7 Piazza Capranica
- 8 Piazza Cavalieri di Malta
- 9 Largo dei Chlavari
- 10 Piazza della Chiesa Nuova
- 11 Largo Chigi
- 12 Piazza del Collegio Romano
- 13 Piazza Colonna
- 14 Piazza dell'Esquilino
- 15 Piazza Farnese
- 16 Piazza della Fontana dell'Acqua Paola
- 17 Piazza della Madonna dei Monti
- 18 Largo Magnanapoli
- 19 Piazza Margana
- 20 Piazza Mignanelli
- 21 Piazza Giovanni XXIII
- 22 Piazza G. Garibaldi
- 23 Piazza Minerva
- 24 Piazza di Montecitorio
- 25 Piazza Navona
- 26 Piazza dell'Orologio
- 27 Piazza di Pietra
- 28 Piazza P. d'Iliria (o di S. Sabina)
- 29 Piazza Pio XII e Via della Conciliazione
- 30 Piazza del Popolo
- 31 Piazza di Porta Maggiore
- 32 Piazza di Porta S. Giovanni
- 33 Piazza del Quirinale
- 34 Piazza della Repubblica (o dell' Esedra)
- 35 Piazza della Rotonda (o del Pantheon)
- 36 Piazza S. Alessio
- 37 Piazza di S. Andrea della Valle
- 38 Piazza S. Apollinare
- 39 Piazza di S. Cecilia
- 40 Piazza di Ignazio

ROMA



- 41 Piazza S. Marco
- 42 Piazza S. Maria di Loreto
- 43 Piazza di S. Maria Maggiore
- 44 Piazza di S. Onofrio
- 45 Piazza di S. Pietro in Montorio
- 46 Piazza di S. Pietro in Vincoli
- 47 Piazza del S. Uffizio
- 48 Piazza di Spagna
- 49 Piazza di Torre Argentina
- 50 Scalina e piazza Trinità dei Monti
- 51 Piazza di Trevi
- 52 Piazza Venezia
- 53 Piazza Vidoni
- 54 Largo dei Lombardi (con Piazza A. imperatore)


A Area Archeologiche

B Fascia di 50m dalle Mura

ALLEGATO - B -
SISTEMI COORDINATI PER L'ARREDO URBANO DELLE
AREE DI SUOLO PUBBLICO CONCESSE AD USO DEI
PUBBLICI ESERCIZI

A) - ELEMENTI DI COPERTURA


A1 - Ombrelloni



Ombrelloni di tipo tradizionale: fusto in legno naturale o alluminio. Tela grezza chiara. Senza mantovana.

Eventuali tiranti e/o strutture mobili non devono essere collocati a meno di 2,20 m dal piano di calpestio.

A2 - Tende



Tende in aggetto da muro. A pacchetto o a rullo. Tela grezza. Mantovana solo frontale.


Eventuali tiranti e/o strutture mobili non devono essere collocati a meno di 2,20 m dal piano di calpestio.

ALLEGATO - B -

**SISTEMI COORDINATI PER L'ARREDO URBANO DELLE
AREE DI SUOLO PUBBLICO CONCESSE AD USO DEI
PUBBLICI ESERCIZI**


B) - ELEMENTI DI BASE

B1 - Pannellature



Elemento di
perimetrazione con
struttura autoportante in
lamiera sagomata,
alluminio o legno.
Pannello in vetro di
sicurezza in grigliato di
metallo o legno.
Elemento di base opaco
altezza min. 0,35.

B2 - Fioriere e dissuasori



Vasi e fioriere solo se
usati in modo

puntiforme. Elementi
contenitori delle piante
in tipo colto o in
strutture metalliche.

Piante di altezza non
superiore a m. 1,30 e
non costituenti
cespuglio.


Elementi tipo dissuasori
di sosta in travertino o
peperino collegati tra
loro con elementi in
ferro di tipo tradizionale.

Quando i dissuasori siano alti $> od = 65$
cm, l'elemento in ferro di raccordo deve
essere doppio, con quello più basso
posto a 20 cm dal piano di calpestio.

ALLEGATO - B -
SISTEMI COORDINATI PER L'ARREDO URBANO DELLE
AREE DI SUOLO PUBBLICO CONCESSE AD USO DEI
PUBBLICI ESERCIZI


C) - PEDANE ED ELEMENTI COMPLEMENTARI

C1 - Pedane



La dimensione della pedana non può superare il perimetro della Osp. L'altezza deve essere uguale a quella del marciapiede. I supporti di sostegno devono consentire il deflusso delle acque meteoriche. Materiali: doghe in legno o metallo zincato autoportante antiscivolo.

C2 - Elementi complementari



Elementi di illuminazione solo se autoportanti e posti a perimetro della Osp. Menu e liste posti solo all'entrata delle Osp.

C3 - Apparecchi di riscaldamento

Sono ammessi apparecchi di riscaldamento, purché rispettino le norme di legge e le prescrizioni del Vigili del Fuoco. Per quelli eventualmente alimentati ad energia elettrica, se posti a ridosso delle mura dell'esercizio devono essere posti ad altezza superiore ai vani di accesso, se posti nel perimetro della OSP non devono eccedere l'altezza e la lunghezza dalle pannellature previste.

CANONE UNICO PATRIMONIALE
COMPONENTE CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
CANONE PER CONCESSIONI OCCUPAZIONE SUOLO A CARATTERE PERMANENTE
TARIFE ANNUE A MQ

TARIFFA ANNUA STANDARD PER MQ.	EURO	74,40
---------------------------------------	-------------	--------------

01. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico

Categoria Stradale	Zona Normale	Zona Speciale
01	106,27	159,41
02	95,64	143,46
03	85,02	127,53
04	74,40	111,60

02. Occupazioni di suolo pubblico realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Categoria Stradale	Zona Normale
01	42,52
02	38,27
03	34,01
04	29,75

03. Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di carburante

Categoria Stradale	Zona Normale	Zona Speciale
01	42,52	63,78
02	38,27	57,41
03	34,01	51,02
04	29,75	44,63

04. Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante chioschi di edicole

Categoria Stradale	Zona Normale	Zona Speciale
01	42,52	63,78
02	38,27	57,41
03	34,01	51,02
04	29,75	44,63

05. Occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili di ogni tipo, con griglie e botole

Categoria Stradale	Zona Normale
01	44,29
02	39,86
03	35,42
04	31,00

06. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico

Categoria Stradale	Zona Normale
01	61,99
02	55,79
03	49,60
04	43,40

07. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico

Categoria Stradale	Zona Normale
01	26,57
02	23,91
03	21,26
04	18,60

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI OCCUPAZIONI PERMANENTI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

Tipologia di attività	Descrizione tipologia di attività	Coefficiente
Pubblici Esercizi	Occupazioni di suolo pubblico con chioschi, gazebo e simili	1,8
	Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili - Zona Speciale	1,8
	Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili -Altre zone	1,4
Distributori di carburante	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con servizi complementari vari (bar, ristorante, albergo, ecc.)	1,2
	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con servizi complementari connessi (lavaggio auto, officina, ecc.)	1,2
Chioschi di edicole	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con chioschi di edicole	1,2
Posteggi isolati fuori mercato	Occupazioni di suolo pubblico per singoli posteggi fuori mercato - Zona Speciale	1,8
	Occupazioni di suolo pubblico per singoli posteggi fuori mercato - Altre Zone	1,4
Soste a Rotazioni	Occupazioni di suolo pubblico con posteggi a rotazione - Categoria ex Delib. G.M. n. 3184 del 25/05/1988	3,5
	Occupazioni di suolo pubblico con posteggi a rotazione - Categoria ex Delib. G.M. n. 4828 punto I) del 12/07/1989	3,0
	Occupazioni di suolo pubblico con posteggi a rotazione - Categoria ex Delib. G.M. n. 9837 del 15/12/1988 - Zona Speciale	3,0
	Occupazioni di suolo pubblico con posteggi a rotazione - Altre categorie	1,4

ALTRI COEFFICIENTI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Tipologia Occupazione	Descrizione tipologia occupazione	Coefficiente
Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo	Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, compreso quelle in contrasto con le prescrizioni della Legge 241/1990, in materia di tutela ambientale paesaggistico, territoriale e tutela salute dei cittadini	1,5
Occupazioni Ricorrenti	Occupazioni di suolo pubblico con durata da 60 a 180 giorni	0,8

COMPONENTE CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
CANONE PER CONCESSIONI OCCUPAZIONE SUOLO A CARATTERE TEMPORANEO
TARIFE GIORNALIERE A MQ

TARIFFA GIORNALIERA STANDARD PER MQ.	EURO	2,01
---	-------------	-------------

01. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico

Categoria Stradale	Zona Normale	Zona Speciale
01	1,34	2,01
02	1,20	1,80
03	1,06	1,60
04	0,93	1,40

02. Occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni politiche, culturali, sindacali, di volontariato, sportive e ricreative

Categoria Stradale	Zona Normale	Zona Speciale
01	0,93	1,40
02	0,85	1,26
03	0,74	1,11
04	0,66	1,00

03. Occupazioni di suolo pubblico realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Categoria Stradale	Zona Normale
01	0,53
02	0,49
03	0,43
04	0,38

04. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico

Categoria Stradale	Zona Normale
01	0,78
02	0,70
03	0,63
04	0,54

05. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico

Categoria Stradale	Zona Normale
01	0,93
02	0,85
03	0,74
04	0,66

06. Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da zero a due metri, e rispettive aree di cantiere

Categoria Stradale	Zona Normale	Zona Speciale
01	2,93	4,40
02	2,64	3,96

03	2,34	3,51
04	2,07	3,09

07. Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico destinate ad aree di cantiere

Categoria Stradale	Zona Normale	Zona Speciale
01	1,11	1,68
02	1,00	1,50
03	0,88	1,31
04	0,78	1,16

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'







Tipologia di attività	Descrizione tipologia di attività	Coefficiente
Pubblici Esercizi	Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili - Zona Speciale	1,8
	Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili -Altre zone	1,4
Attività Edilizia	Occupazione di suolo pubblico con ponteggi senza passaggio pedonale sottostante	1,7
	Occupazioni di suolo pubblico con durata superiore a 120 giorni, oppure di 180 giorni, in caso di edifici monumentali e di pregio	1,7
Eventi di spettacolo e ricreativi	Occupazioni di suolo pubblico realizzate anche da terzi per scopo di lucro - Zona Speciale	2,5
	Occupazioni di suolo pubblico realizzate anche da terzi per scopo di lucro - Altre Zone	1,5
Manifestazioni politiche, culturali, sindacali, di volontariato e sportive	Occupazioni di suolo pubblico realizzate anche da terzi per scopo di lucro	1,0
Eventi di spettacolo a rilevanza nazionale e internazionale ad accesso oneroso	Occupazioni di suolo pubblico realizzate anche da terzi per scopo di lucro - Zona Speciale	4,0
	Occupazioni di suolo pubblico realizzate anche da terzi per scopo di lucro - Altre Zone	1,5
Fiere e festeggiamenti	Occupazioni di suolo pubblico realizzate da terzi per scopo di lucro - Zona Speciale	2,0
	Occupazioni di suolo pubblico realizzate da terzi per scopo di lucro - Altre Zone	1,3
Realizzazione di riprese filmate e fotografiche	Occupazioni di suolo pubblico - Zona Speciale	1,6
	Occupazioni di suolo pubblico - Altre Zone	1,2
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere	Occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a 90 giorni	2,5
	Occupazioni di suolo pubblico di larghezza superiore a 2 metri, escluse le occupazioni connesse alle sole attività di ripristino	2,5

ALTRI COEFFICIENTI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Tipologia Occupazione	Descrizione tipologia occupazione	Coefficiente
Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo	Occupazioni abusive di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, compreso quelle in contrasto con le prescrizioni della Legge 241/1990, in materia di tutela ambientale paesaggistico, territoriale e tutela salute dei cittadini	1,5

ALLEGATO D)

**CATALOGO ARREDO
URBANO COMMERCIALE**


70
C



CATALOGO ARREDO URBANO COMMERCIALE



ROMA



CATALOGO DELL'ARREDO URBANO COMMERCIALE

L'attenzione al senso della Storia, il maturato desiderio di intrecciare innovazione e conservazione dell'identità urbana e l'esigenza di rendere più efficienti le procedure amministrative, hanno indotto Roma Capitale a dotarsi di un Catalogo per l'arredo commerciale da utilizzare in tutto il territorio cittadino.

Attraverso il presente Catalogo, si intende pervenire alla regolamentazione delle modalità esecutive e delle qualità intrinseche degli elementi proposti in rapporto all'esigenza di salvaguardare i valori architettonici e ambientali della Città, nel suo complesso e nelle singole componenti. Il principio di base adottato è quello di conseguire l'unitarietà e l'omogeneità degli elementi di arredo nonché il decoro dei luoghi. Ulteriore obiettivo è quello di fornire uno strumento semplice e funzionale, sia per l'utente che per l'Ufficio competente al rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico.

Nei Catalogo dell'Arredo Urbano Commerciale sono, pertanto, previste, di concerto con il MIBACT – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma, la Soprintendenza Capitolina e la U.O. Città Storica del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, specifiche tipologie di elementi di arredo volte a garantire una continuità stilistica e visiva dei luoghi interessati dalle occupazioni di suolo pubblico. A tal fine, si è ritenuto indispensabile suddividere il territorio della Città in tre ambiti articolati in base alle caratteristiche storiche, archeologiche, monumentali e urbanistiche, come individuate nel Nuovo PRG e nella norma di tutela del patrimonio culturale:

- Sito Unesco
- Città Storica escluso Sito Unesco
- Suburbio

Negli ambiti del Sito Unesco e della Città Storica, si è ritenuto, inoltre, di individuare specifici toponimi, definiti "Luoghi con arredo omogeneo", rispetto ai quali limitare la scelta delle tipologie di arredo al fine di perseguire una maggiore uniformità visiva dei luoghi medesimi.

I "Luoghi con arredo omogeneo" sono riportati nell'unito elenco.

ROMA CAPITALE

CATALOGO ARREDO URBANO COMMERCIALE

ROMA



LUOGHI CON ARREDO OMOGENEO

I - RIONE MONTI

PIAZZA MADONNA DEI MONTI TR
 LARGO CORRADO RICCI
 PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO
 PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE
 PIAZZA DI SAN MARTINO AI MONTI TR

II - RIONE TREVI

PIAZZA VENEZIA
 PIAZZA BARBERINI
 PIAZZA SS. APOSTOLI
 VIA DEL LAVATORE TR

III - RIONE COLONNA

PIAZZA CAPRANICA
 PIAZZA DI PIETRA
 PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA
 PIAZZA SAN SILVESTRO

IV - RIONE CAMPO MARZIO

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE
 TRINITA' DEI MONTI
 PIAZZA DEL POPOLO

TR (arredo tradizionale): vie e piazze in cui è consentito utilizzare - in aggiunta alle tipologie ammesse per tutti i "Luoghi con arredo omogeneo" - anche le tipologie di **Sedute S10, S11 e S12** e le tipologie di **Tavoli T06, T07, T13 e T14**.

ROMA CAPITAL

CATALOGO ARREDO URBANO COMMERCIALE

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'O' and several illegible scribbles.

Handwritten initials 'AS' at the bottom left of the page.

ROMA



V - RIONE PONTE

PIAZZA FIAMMETTA

VIA DI TOR SANGUIGNA

PIAZZA SFORZA CESARINI

TR

VI - RIONE PARIONE

PIAZZA DEL BISCIONE

PIAZZA DELLA CANCELLERIA

PIAZZA NAVONA

PIAZZA PASQUINO

TR

VII - RIONE REGOLA

PIAZZA DEL BISCIONE

PIAZZA CAMPO DE' FIORI

PIAZZA FARNESE

TR

VIII - RIONE S. EUSTACHIO

PIAZZA DELLA MADDALENA

PIAZZA RONDANINI

PIAZZA DELLA ROTONDA

PIAZZA S. EUSTACHIO - PIAZZA DEI CAPRETTARI

PIAZZA DELLE COPPELLE

X - RIONE CAMPITELLI

PIAZZA CAPIZZUCCHI

VIA DEI FIENILI - PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE TR

PIAZZA MARGANA

PIAZZA SS. GIOVANNI E PAOLO

ROMA CAPITALI

CATALOGO ARREDO URBANO COMMERCIALE



Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

ROMA



XI - RIONE SANT'ANGELO

VIA DEL PORTICO D'OTTAVIA

TR

XIII - RIONE TRASTEVERE

PIAZZA S. MARIA IN TRASTEVERE

TR

PIAZZA S. COSIMATO

TR

PIAZZA S. GIOVANNI DELLA MALVA

TR

XIV - RIONE BORGIO

BORGIO ANGELICO

TR

BORGIO PIO

TR

VIA DI PORTA ANGELICA

TR

XV - RIONE ESQUILINO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PIAZZA VITTORIO

XVI - RIONE LUDOVISI

VIA VENETO

XIX - RIONE CELIO

VIA DI S. GIOVANNI IN LATERANO

XXII - RIONE PRATI

PIAZZA RISORGIMENTO

MUNICIPIO ROMA IX

VIALE EUROPA

ROMA CAPITALE

CATALOGO ARREDO URBANO COMMERCIALE



Celini
PR
YU

6-10
11

11

ROMA



MUNICIPIO ROMA X
PIAZZA ANCO MARZIO
BORGHETTO DI OSTIA ANTICA

TR

MUNICIPIO ROMA XV
PIAZZA DI PONTE MILVIO

ROMA CAPITALE

CATALOGO ARREDO URBANO COMMERCIALE



Handwritten signatures and initials

ROMA



Coperture

Ombrelloni	Descrizione	Zona ubicazione
	Struttura in legno, base in metallo Telo in fibra naturale colore scuro	- Luoghi con arredo omogeneo - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio
	Struttura in legno, base in metallo Telo in fibra naturale colore scuro / ocra / bordeaux / marrone testa di moro / blu	- Suburbio
	Struttura in legno, base in metallo Telo in fibra naturale colore scuro	- Luoghi con arredo omogeneo - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio
	Struttura in legno, base in metallo Telo in fibra naturale colore scuro / ocra / bordeaux / marrone testa di moro / blu	- Suburbio
	Struttura e base in acciaio Telo colore bianco / scuro	- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio
	Struttura e base in acciaio Telo colore bianco / scuro	- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio

C01

C02

C03

C04

ROMA CAPITALE



CATALOGO ARREDO URBANO COMMERCIALE




ROMA



Coperture

Ombrelloni

	Descrizione	Zona d'installazione	
	Struttura in legno, elementi di giunzione e base in metallo Telo in fibra naturale colore ecru	- Città Storia escluso sito UNESCO - Suburbio	C05
	Struttura in legno, elementi di giunzione e base in metallo Telo in fibra naturale colore ecru / ocra / bordeaux / marrone testa di moro / blu	- Città Storia escluso sito UNESCO - Suburbio	C06


 Yes

 19/10/13


ROMA

CATALOGO ARREDO URBANO COMMERCIALE

ROMA



Fioriere

Descrizione

Categoria



Base rettangolare
Struttura in midollino / rattan
Colore bianco, grigio antracite,
marrone testa di moro

- Suburbio

F01



Base rettangolare
Struttura in legno / rattan / cemento
bianco, grigio antracite, marrone
testa di moro

- Suburbio

F02



Base rettangolare
Struttura in terracotta, cemento
bianco

- Suburbio

F03



Base quadrata - Struttura in
midollino / rattan / legno / terracotta
/ metallo / cemento bianco, grigio
antracite, marrone testa di moro

- Suburbio

F04



Handwritten notes and signatures:
C...
y...
F...
C...
y...
F...

ROMA



Floriere

Linea 2010/2011

Linea 2010/2011



Base quadrata - Struttura in
midollino / rattan / legno / metallo /
terracotta / cemento
Colore bianco, grigio antracite,
marrone testa di moro

- Suburbio

F05



Base circolare - Struttura in
midollino / rattan / legno / metallo /
terracotta / cemento
Colore bianco, grigio antracite,
marrone testa di moro

- Suburbio

F06

Handwritten signature

Handwritten notes and sketches

ROMA



Illuminazione

Descrizione

Luoghi applicabili



Struttura con faretto da ombrellone

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

101



Struttura con faretto da ombrellone

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

102



Struttura con globi da ombrellone

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

103

Handwritten notes:
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

ROMA



Perimetrazioni

Descrizione

Zona ubicazione



Struttura in legno
Colore chiaro / marrone
testa di moro

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storia escluso sito UNESCO
- Suburbio

PE01



Struttura in metallo

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storia escluso sito UNESCO
- Suburbio

PE02



Struttura in metallo

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storia escluso sito UNESCO
- Suburbio

PE03

ROMA CAPITALE

CATALOGO ARREDO URBANO COMMERCIALE



ROMA



Portamenti



Descrizione

Luoghi applicabili



Struttura in legno / metallo

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

P01



Struttura in legno / metallo

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

P02



Struttura in legno / metallo

- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

P03



Struttura in legno / metallo

- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

P04

Handwritten signature

Handwritten signature and a small grid icon

Handwritten mark

ROMA



Portamenti



Struttura in legno / metallo

- Suburbio

P05



Struttura in legno

- Suburbio

P06



Struttura in legno

- Suburbio

P07

Handwritten notes and signatures:
9/4/13
S.M. C. S.
S.M. C. S.
S.M. C. S.

ROMA



Riscaldamento

Descrizione

Luoghi



Stufa piramidale con struttura in acciaio / metallo verniciato

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storia secondo sito UNESCO
- Suburbio

R01



Stufa a fungo con struttura in acciaio / metallo verniciato

- Suburbio

R02



Stufa a fungo con struttura in acciaio / metallo verniciato

- Suburbio

R03

Handwritten notes and signatures:
 yll
 Omi
 [Signature]

ROMA



Sedute

	Descrizione	Zona ubicazione
	<p>Struttura e seduta in midollino / rattan Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero</p> <p>Struttura in rattan sintetico Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero</p>	<p>- Luoghi con arredo omogeneo - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio</p> <p>- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio</p> <p>S01</p>
	<p>Seduta e schienale in midollino / tela / rattan - Gambe in metallo / legno Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero</p> <p>Struttura e seduta in rattan sintetico / materiale plastico Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero</p>	<p>- Luoghi con arredo omogeneo - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio</p> <p>- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio</p> <p>S02</p>
	<p>Struttura in metallo - Seduta e schienale in midollino / rattan / tela Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero</p> <p>Struttura in metallo - Seduta e schienale in rattan sintetico / tela Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero</p>	<p>- Luoghi con arredo omogeneo - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio</p> <p>- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio</p> <p>S03</p>
	<p>Struttura e seduta in midollino / rattan / tela Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero</p> <p>Struttura in rattan sintetico Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero</p>	<p>- Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio</p> <p>- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio</p> <p>S04</p>

ROMA



Sedute



Descrizione

Struttura e seduta in midollino / rattan
 Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero

Zona destinazione

- Luoghi con arredo omogeneo
 - Sito UNESCO
 - Città Storica escluso sito UNESCO
 - Suburbio

Struttura in rattan sintetico
 Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero

- Città Storica escluso sito UNESCO
 - Suburbio

S05



Struttura e seduta in midollino / rattan
 Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero

- Sito UNESCO
 - Città Storica escluso sito UNESCO
 - Suburbio

Struttura in rattan sintetico
 Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero

- Città Storica escluso sito UNESCO
 - Suburbio

S06



Struttura e seduta in midollino / rattan
 Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero

- Luoghi con arredo omogeneo
 - Sito UNESCO
 - Città Storica escluso sito UNESCO
 - Suburbio

Struttura in rattan sintetico
 Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero

- Città Storica escluso sito UNESCO
 - Suburbio

S07



Struttura e seduta in vimini
 Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero

- Città Storica escluso sito UNESCO
 - Suburbio

S08

Handwritten notes:
 yll
 O
 17
 4
 [Handwritten signature]

ROMA



Sedute

Disegnate

Finalizzate



Struttura e seduta in vimini
Colore naturale, bianco, grigio
antracite, marrone testa di moro,
nero

- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

S09



Struttura e seduta in vimini
Colore naturale, bianco, grigio
antracite, marrone testa di moro,
nero

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio
- Luoghi con arredo omogeneo
contassegnati con TR
come da elenco

S10



Struttura in legno
Seduta in paglia

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio
- Luoghi con arredo omogeneo
contassegnati con TR
come da elenco

S11



Struttura in legno / metallo

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio
- Luoghi con arredo omogeneo
contassegnati con TR
come da elenco

S12

ROMA CAPITALE

CATALOGO ARREDO URBANO COMMERCIALE

ROMA




Sedute



Struttura in legno
Seduta in fibra naturale
Colore bianco, ecru

- Costa Lido
- Suburbio

S13



Struttura in acciaio / alluminio
Doghe in numero variabile

- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

S14



Struttura in acciaio / alluminio
Doghe in legno in
numero variabile

- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

S15



Struttura in acciaio / alluminio
Doghe in numero variabile

- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

S16

ROMA



Sedute



Struttura in alluminio
Seduta e schienali in midollino /
rattan

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in metallo
Seduta in rattan sintetico /
materiale plastico

- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

S17



Struttura in metallo

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in metallo
Seduta e schienali in materiale
plastico

- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

S18



Struttura e seduta in materiale
plastico

- Suburbio

S19



Struttura in midollino / rattan
con inserti in metallo
Colore bianco, grigio antracite,
marrone testa di moro, nero

- Luoghi con arredo omogeneo
- sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in rattan sintetico /
materiale plastico
Colore bianco, grigio antracite,
marrone testa di moro, nero

- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

S20

ROMA

**Sedute**

	Descrizione	Zona ubicazione
	<p>Struttura in metallo Seduta e schienale metallo / rattan Colore bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero</p> <p>Struttura in metallo Seduta e schienale in rattan sintetico / materiale plastico Colore bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Luoghi con arredo omogeneo - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio <ul style="list-style-type: none"> - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto;">S21</div>
	<p>Struttura in legno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Suburbio <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto;">S22</div>
	<p>Struttura in legno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Suburbio <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto;">S23</div>
	<p>Struttura in legno / materiale plastico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Suburbio <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto;">S24</div>

ROMA

**Sedute**

Descrizione

Zona ubicazione



Struttura in metallo
Seduta in materiale plastico

- Suburbio

S25



Struttura in metallo
Seduta in legno / materiale plastico

- Suburbio

S26

ROMA



Tavoli

	Descrizione	Zona ubicazione	
	Struttura in midollino / rattan Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero	- Luoghi con arredo omogeneo - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio	T01
	Struttura in rattan sintetico / materiale plastico Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero	- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio	
	Struttura in midollino / rattan Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero	- Luoghi con arredo omogeneo - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio	T02
	Struttura in rattan sintetico / materiale plastico Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero	- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio	
	Struttura in midollino / rattan Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero	- Luoghi con arredo omogeneo - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio	T03
	Struttura in rattan sintetico / materiale plastico Colore naturale, bianco, grigio antracite, marrone testa di moro, nero	- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio	
	Struttura in vimini con piano di forma quadrata Colore naturale, bianco, ecru	- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio	T04

ROMA



Tavoli

Descrizione

Contesto urbano



Struttura in legno o metallo e piano in legno

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

T05



Struttura e piano in legno

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio
- Luoghi con arredo omogeneo contrassegnati con TR come da elenco

T06



Struttura e piano in legno (pieghevole)

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio
- Luoghi con arredo omogeneo contrassegnati con TR come da elenco

T07



Struttura in metallo e piano in legno

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso sito UNESCO
- Suburbio

T08

ROMA CAPITALE

CATALOGO ARREDO URBANO COMMERCIALE








ROMA





Tavoli

	Descrizione	Zona ubicazione
	Struttura in acciaio / metallo Piano in legno	- Langhi con arredo omogeneo - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio T09
	Struttura e piano in alluminio Struttura in alluminio e piano in materiale plastico	- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio - Suburbio T10
	Struttura e piano in alluminio Struttura in alluminio e piano in materiale plastico	- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio - Suburbio T11
	Struttura e piano in acciaio Struttura in acciaio e piano in plastica	- Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio - Suburbio T12

Tavoli

	Descrizione	Zona ubicazione
	Struttura e piano in metallo	<ul style="list-style-type: none"> - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio - Luoghi con arredo omogeneo contraddistinti con TR come da elenco <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto;">T13</div>
	Struttura e piano in metallo (pieghevole)	<ul style="list-style-type: none"> - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio - Luoghi con arredo omogeneo contraddistinti con TR come da elenco <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto;">T14</div>
	Struttura e piano in acciaio	<ul style="list-style-type: none"> - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio
	Struttura in acciaio e piano in plastica	<ul style="list-style-type: none"> - Suburbio <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto;">T15</div>
	Struttura in acciaio e piano in legno / metallo	<ul style="list-style-type: none"> - Luoghi con arredo omogeneo - Sito UNESCO - Città Storica escluso sito UNESCO - Suburbio <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto;">T16</div>

Tavoli

	Descrizione	Zona ubicazione
	Struttura in acciaio e piano in legno / metallo	- Luoghi con arredo omogeneo - Sito UNESCO - Città storica iscritta sito UNESCO - Suburbio <div data-bbox="1045 504 1133 582" style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">T17</div>
	Struttura e piano in metallo	- Suburbio <div data-bbox="1045 795 1133 882" style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">T18</div>



Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e 1 contrario.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Chiossi, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Fumagalli, Guadagno, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

Ha votato contro il Consigliere Corsetti.

La presente deliberazione assume il n. 21.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 21 aprile 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 maggio 2021.

Li, 21 aprile 2021

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: A. Gherardi